SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 giugno 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Banca d'Italia

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna

Istituto nazionale della previdenza sociale

Ministero della salute

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 35

Presidenza del Consiglio dei ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 8 maggio 2015.

Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale - AUA. *(15A04833)*

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO N. 9

Ministero dell'economia e delle finanze

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 aprile 2015. Situazione del bilancio dello Stato. *(15A04414)*

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 14 aprile 2015.

Norme per lo svolgimento, per l'anno scolastico 2014/2015, degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate. (Prot. n. 214).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università, e in particolare, l'articolo 1, che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425 e l'articolo 3, comma 3, lettera *a)*, che ha abrogato l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari, e in particolare l'articolo 1, comma 2;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e in particolare l'articolo 252, comma 8, ai sensi del quale le commissioni di esame nei Conservatori di musica sono composte da docenti dell'Istituto e da uno o due membri esterni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla legge n. 1 del 2007, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 18 settembre 1998, n. 358, concernente regolamento recante norme per la costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, ancora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte dei corsi sperimentali del previgente ordinamento;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, concernente regolamento recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429, concernente regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2003, n. 139, concernente regolamento recante le modalità di svolgimento della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, concernente regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che, tra l'altro, ha abrogato l'articolo 2 del decreto n. 139 del 2003;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Presidente della provincia Autonoma di Bolzano n. 14 del 7 aprile 2005, concernente modalità di svolgimento della terza prova scritta, «Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell'Alto Adige»;

Visto il decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, recante misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità, e in particolare l'articolo 1-*bis*, comma 6;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010;

Visto l'Accordo Italo-Francese del 24 febbraio 2009, relativo al doppio rilascio del Diploma di esame di Stato italiano e del Diploma di Baccalauréat francese;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95, con cui vengono dettate norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto ESABAC, per lo svolgimento dell'esame di Stato ESABAC con il rilascio del doppio diploma italiano e francese;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 39, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2014/2015;

Ravvisata l'esigenza di dettare disposizioni, in via eccezionale, per l'anno scolastico 2014/2015, per lo svolgimento degli esami di Stato nelle classi sperimentali del previgente ordinamento — ancora funzionanti ad esaurimento nell'anno scolastico 2014/2015 - già autorizzate ai sensi dell'articolo 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, nonché nelle classi sperimentali di nuovo ordinamento autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina, solo per l'anno scolastico 2014/2015, nelle more di un progressivo allineamento ai nuovi ordinamenti, lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi dell'articolo 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, nonché nelle classi sperimentali di nuovo ordinamento autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.

TITOLO I

REGOLE COMUNI PER LE SPERIMENTAZIONI DEL PREVIGENTE ORDINAMENTO E DEL NUOVO ORDINAMENTO

Art. 2.

Candidati esterni

1. I candidati esterni non possono chiedere di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali serali del previgente ordinamento. In tal caso i candidati medesimi devono sostenere gli esami, compresi quelli preliminari, esclusivamente nei corsi diurni sui programmi relativi ai nuovi ordinamenti con riferimento alle discipline del quinto anno.

2. Nei corsi quadriennali sperimentali di nuovo ordinamento autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, attesa la peculiarità di tali corsi i candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato; non è ammessa l'ammissione agli esami di Stato con abbreviazione di un anno per merito.

3. I candidati esterni non possono sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali ove è attivato il c.d.«Progetto Sirio» dell'istruzione tecnica.

Art. 3.

Validità dei diplomi dei corsi sperimentali

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 39, che individua, per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2014/2015, le materie oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale del nuovo e del vecchio ordinamento, sono indicati i titoli che si conseguono al termine di detti corsi.

2. I diplomi conseguiti al termine dei corsi sperimentali del previgente ordinamento autorizzati ai sensi dell'articolo 278 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e confermati dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 234 del 2000, hanno valore pari a quelli che si conseguono a conclusione dei corrispondenti corsi ordinari del previgente ordinamento.

3. I diplomi, conseguiti al termine dei corsi sperimentali di nuovo ordinamento autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999, hanno valore pari a quelli che si conseguono al termine dei corsi ordinari riferiti ai percorsi di cui al vigente ordinamento.

TITOLO II

MODALITÀ OPERATIVE

Art. 4.

Documento del Consiglio di classe

1. Per l'elaborazione del documento del Consiglio di classe, previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998, finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta, nonché alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle linee didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.

Art. 5.

Aree disciplinari

1. Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree disciplinari previste per i corsi ordinari dal decreto ministeriale 18 settembre 1998, n. 358 - tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte, come precisato nelle premesse limitatamente ai corsi del previgente ordinamento - i Consigli di classe procedono alla ripartizione delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di individuazione di tali aree sono quelli indicati nel predetto decreto n. 358 del 1998.

Art. 6.

Adempimenti preliminari delle Commissioni

1. Nelle scuole statali e paritarie, in cui si svolgono i corsi sperimentali, le Commissioni si insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le Commissioni procedono ai seguenti adempimenti:

a) esame del documento del Consiglio di classe, con particolare riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione ed ai risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati;

b) riscontro di eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo;

c) esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.

Art. 7.

Prove d'esame

1. Negli istituti che attuano sperimentazioni del previgente e del nuovo ordinamento le prove vertono sulle discipline, i relativi programmi di insegnamento e, a seconda della tipologia del nuovo ordinamento, le linee guida e le indicazioni nazionali.

2. Per gli esami di Stato dell'anno scolastico 2014/2015, le materie oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio sono indicate nel decreto ministeriale 29 gennaio 2015, n. 39; le altre materie attribuite ai commissari interni sono individuate dal Consiglio di classe secondo le indicazioni di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale n. 6 del 2007, che individua le modalità e i termini dell'affidamento delle materie ai commissari interni ed esterni.

3. Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli esami nei corsi ordinari.

4. Per l'anno scolastico 2014/2015, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non preveda verifiche scritte.

5. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento della secondo prova scritta, si terrà conto delle indicazioni contenute nella circolare n. 1 del 29 febbraio 2015, che porta a conoscenza gli elementi caratterizzanti la struttura della seconda prova scritta e trasmette il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 39 del 2015, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta e l'affidamento delle discipline ai commissari esterni.

6. La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale sperimentale del previgente ordinamento presso i Conservatori di musica concorre alla determinazione del punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio, bensì in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in relazione alle diverse tipologie di strumento, come previsto dall'articolo 252, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, citato nelle premesse. Per l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa, sono convocati secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia per la prova di strumento che per il colloquio. Sempre in rapporto alla particolare natura della prova di strumento, il Presidente della Commissione viene individuato tra i musicisti che operano in Conservatori diversi da quello presso cui funziona l'indirizzo musicale sede di esame. L'esito della prova di strumento è riportato con giudizio motivato nella certificazione di cui all'articolo 13 del Regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, facente parte integrante del diploma.

7. Per l'anno scolastico 2014/2015, i candidati provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, inclusi i corsi del c.d. «Progetto Sirio» dell'istruzione tecnica che, sulla base del Patto formativo individuale o che in relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formativi riconosciuti siano stati esonerati nella classe terminale dalla frequenza di alcune materie, possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno, comunque, sostenere la prima prova scritta, la seconda prova scritta, la terza prova scritta nonché il colloquio.

8. Per l'effettuazione delle prove d'esame degli studenti con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), si fa rinvio alle disposizioni che saranno impartite con l'ordinanza ministeriale, recante norme e istruzioni sugli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2014/2015.

Art. 8.

Progetto sperimentale ESABAC

1. Le prove di esame che gli alunni delle istituzioni scolastiche italiane devono sostenere al termine del secondo ciclo, al fine di conseguire, ai sensi dell'Accordo Italo-Francese del 24 febbraio 2009, il Diploma di Baccalauréat sono previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n.95, che regola gli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese).

2. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato per la parte specifica denominata ESABAC, attesa la peculiarità del corso di studi in questione (articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 95 del 2013).

Art. 9.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si fa rinvio alla disciplina degli esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado dei corsi di ordinamento.

Roma, 14 aprile 2015

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro foglio n. 2240

15A04850

DECRETO 14 aprile 2015.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari. (Prot. n. 215).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università, e in particolare, l'articolo 1, che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e l'articolo 3, comma 3, lettera *a)*, che ha abrogato l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n.448;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 concernente il regolamento recante norme per il dimensionamento attuale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 1, del 2007 e, in particolare, l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 13;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 358, del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi del corso di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2003, n. 139, concernente le modalità di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Germania del 24 aprile 2002;

Vista la nota prot. n. 2781/C29 del 28 aprile 2003 dell'Ambasciata della Repubblica federale di Germania, concernente i contenuti della quarta prova e la durata di essa, nonché le materie oggetto del colloquio;

Visto l'Accordo tra l'Italia e la Germania, concluso in data 14 ottobre 2004, per l'istituzione di sezioni bilingui in Italia e in Germania;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, concernente regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che ha, tra l'altro, abrogato l'articolo 2 del decreto n. 139 del 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 39, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2014/2015;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato in pari data, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2014/2015;

Decreta:

Art. 1.

Validità del diploma

1. Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale tedesca ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore tedeschi senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.

Art. 2.

Commissioni giudicatrici

1. Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'articolo 1, è assicurata la presenza di commissari di tedesco per la lingua tedesca e di quello della materia veicolata nella lingua tedesca.

2. È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

Art. 3.

Candidati esterni

1. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione ad opzione internazionale tedesca, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

Art. 4.

Prove di esame

1. L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio, come di seguito articolati:

a) la prima prova scritta è disciplinata dall'articolo 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 139 del 2003 (durata 6 *ore)*;

b) la seconda prova scritta, è disciplinata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, concernente regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, e, nello specifico:

1) per l'indirizzo linguistico si svolge in lingua e letteratura inglese;

2) per l'indirizzo scientifico verte su matematica e informatica;

3) per l'indirizzo classico consiste nella versione dal latino;

la durata complessiva della prova è indicata in calce alla prova medesima;

c) la terza prova scritta è disciplinata dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 429 del 2000;

d) la quarta prova scritta, in lingua tedesca (durata 6 *ore)*, effettuata il giorno successivo a quello della terza prova scritta, prevede una delle seguenti modalità di svolgimento, a scelta del candidato, tra:

1) discussione di un testo (Texteroerterung), vertente su un brano argomentativo di un massimo di 700 parole, tratto da un saggio, da un testo critico, da un articolo di stampa, dalla prefazione di un'opera letteraria, ecc. Esso si articola in due parti:

a. questionario contenente 3 o 4 domande precise e graduali volte a guidare lo studente alla comprensione globale del brano;

b. proposta di una tematica finalizzata a condurre lo studente a discutere, confutare, riformulare o riassumere una parte o la totalità dell'argomentazione sviluppata nel brano;

2) analisi di un testo letterario (Literarische Textanalyse), vertente su un brano attinto dai vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve, saggistica, romanzo, ecc.), strutturato in due parti;

a. 2 o 3 domande volte a guidare l'esame metodico del brano;

b. 2 e 3 domande di analisi, di interpretazione o di commento, idonee a suscitare nel candidato una riflessione personale sul brano;

3) discussione letteraria (Literarische Eroerterung), finalizzata all'accertamento e alla valutazione della personale cultura letteraria;

e) il colloquio è condotto, secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998, tenendo conto che, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in relazione al colloquio la Commissione non può operare per aree disciplinari.

Esso verte, inoltre, sulle seguenti materie:

1) tedesco seconda lingua: il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo letterario tratto dalle opere studiate durante l'anno. Esse possono essere costituite da due opere complete o da due raccolte di brani d'autore relativi ad una stessa tematica presente in differenti generi letterari o in periodi storici diversi. Nel corso dell'esposizione il candidato, dopo aver eseguito una lettura sistematica del passo assegnatogli evidenziandone le linee essenziali, risponde alle domande dell'esaniinatore sulle varie caratteristiche del testo. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi;

2) storia in lingua tedesca: analisi e commento di documenti di varia natura e presentazione di un argomento scelto nell'ambito del programma effettivamente studiato durante l'ultimo anno a partire dai documenti stessi. Il candidato deve dimostrare di saper selezionare informazioni, evidenziare collegamenti, individuare tematiche e sintetizzare l'argomento a lui proposto. Il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi.

Art. 5.

Valutazione

1. La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da attribuire al complesso delle due prove.

2. Nell'ambito della terza prova scritta non si procede all'accertamento delle competenze relative alle discipline oggetto della quarta prova scritta (Lingua e letteratura tedesca e Storia in lingua tedesca).

Art. 6.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato in pari data, relativo ai corsi sperimentali per l'anno scolastico 2014/2015.

Roma, 14 aprile 2015

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 2241

15A04851

DECRETO 14 aprile 2015.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale spagnola funzionanti presso istituti statali e paritari. (Prot. n. 216).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università, e in particolare, l'art. 1, che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e l'art. 3, comma 3, lettera *a)*, che ha abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente il regolamento recante nonne per il dimensionamento attuale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti a norma dell'art. 21 della legge l5 marzo 1997, n. 59, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 1 del 2007 e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 358, del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corso di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2003, n. 139, concernente le modalità di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, concernente regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che ha, tra l'altro, abrogato l'art. 2 del citato decreto n. 139 del 2003;

Visto il Protocollo culturale tra l'Italia e la Spagna del 30 ottobre 1997;

Vista la nota del 2 marzo 1999 dell'Ambasciata di Spagna concernente i contenuti della quarta prova;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 39, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2014/2015;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato in pari data del presente decreto, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2014/2015;

Decreta:

Art. 1.

Validità del diploma

1. Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio delle sezioni ad opzione internazionale spagnola ad indirizzo linguistico, scientifico e classico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore spagnoli, alle stesse condizioni degli studenti spagnoli, senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.

Art. 2.

Commissioni giudicatrici

1. Nelle commissioni, che valuteranno gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art. 1, è assicurata la presenza di commissari di spagnolo per la lingua spagnola e di quello della materia veicolata nella lingua spagnola.

2. È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata di Spagna, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esami.

Art. 3.

Ammissibilità all'esame

1. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione ad opzione internazionale spagnola, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

Art. 4.

Prove di esame

1. L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio, come di seguito articolati:

a) la prima prova scritta è disciplinata dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 139 del 2003 (durata 6 *ore)*;

b) la seconda prova scritta, è disciplinata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 10 del 2015 e, nello specifico:

1) per l'indirizzo linguistico verte su una lingua diversa dallo spagnolo, "lingua straniera inglese";

2) per l'indirizzo classico consiste nella versione dal latino;

3) per l'indirizzo scientifico verte su matematica;

La durata massima della seconda prova scritta è indicata in calce alla prova medesima;

c) la terza prova scritta è disciplinata dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 429 del 2000;

d) la quarta prova scritta, in lingua spagnola, effettuata il giorno successivo allo svolgimento della terza prova scritta, si articola in due parti riguardanti, rispettivamente, la Letteratura spagnola e la Storia, veicolata in lingua spagnola.

1) Letteratura spagnola (durata 2 ore).

Il candidato sceglie uno dei due modelli proposti riguardanti:

a) analisi di un testo letterario scelto fra le letture obbligatorie dell'ultimo anno, seguita da un commento critico e stilistico del brano che evidenzi anche il contesto letterario storico, ideologico ed estetico;

b) risposta a due domande: una di letteratura sull'autore del testo e un'altra sui costrutti linguistici usati.

2) Storia (durata 2 ore).

Il candidato sceglie fra due modelli proposti riguardanti:

a) analisi e risposta a 4 domande relative a un testo breve di carattere storico, giuridico-amministrativo o politico;

b) definizione a scelta di due concetti o breve caratterizzazione del ruolo svolto da un personaggio storico;

c) tema su un argomento storico.

La somministrazione della prova scritta di storia avviene dopo l'effettuazione della prova scritta di lingua e letteratura spagnola;

e) Il colloquio è condotto, secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998, tenendo conto che, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in relazione al colloquio, la Commissione non può operare per aree disciplinari. Esso, inoltre, prevede domande in spagnolo, formulate dalla Commissione, sui contenuti del programma della materia veicolata in tale lingua nell'ultimo anno.

Art. 5.

Valutazione

1. La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da assegnare al complesso delle due prove.

2. Nell'ambito della terza prova scritta non si procede all'accertamento delle competenze relative alle discipline oggetto della quarta prova scritta (Lingua e letteratura spagnola e Storia in lingua spagnola).

Art. 6.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato in pari data relativamente ai corsi sperimentali per l'anno scolastico 2014/2015.

Roma, 14 aprile 2015

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 2242

15A04852

DECRETO 14 aprile 2015.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nella sezione ad opzione internazionale cinese funzionante presso il Convitto nazionale «V. Emanuele II» di Roma. (Prot. n. 217).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università, e in particolare, l'art. 1, che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e l'art. 3, comma 3, lettera *a)*, che ha abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, concernente il regolamento recante norme per il dimensionamento attuale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 1 del 2007 e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'articolo 13;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 358, del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corso di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2003, n. 139, concernente le modalità di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;

Visto l'Accordo tra l'Italia e la Repubblica popolare cinese del 4 luglio 2005, e, in particolare, l'art. 3 relativo al riconoscimento dei titoli finali di scuola secondaria ai fini dell'accesso alle istituzioni universitarie;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, concernente regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che ha, tra l'altro, abrogato l'art. 2 del decreto n. 139 del 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 39, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2014/2015;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato in pari data, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2014/2015;

Considerato che con decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale del Lazio del 5 agosto 2009 è stata autorizzata presso il Convitto nazionale "V. Emanuele II" di Roma l'attivazione del "Liceo scientifico ad opzione internazionale cinese";

Vista la nota dell'Ambasciata della Repubblica popolare cinese del 10 febbraio 2014, relativa al liceo scientifico presso il Convitto nazionale "V. Emanuele II" di Roma;

Ravvisata, pertanto, la necessità di dettare disposizioni per la Sezione ad opzione internazionale cinese ad indirizzo scientifico, attiva presso il Convitto nazionale "V. Emanuele II" di Roma;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Per l'anno scolastico 2014/2015 si autorizza lo svolgimento della sessione di esame di Stato per la sezione del liceo scientifico ad opzione internazionale cinese, attiva presso il Convitto nazionale "V. Emanuele II" di Roma.

Art. 2.

Validità del diploma

1. Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio della sezione ad opzione internazionale cinese ad indirizzo scientifico, consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore cinesi (tranne per alcune discipline che hanno requisiti specifici) alle stesse condizioni degli studenti cinesi, senza obbligo, per gli alunni interessati, di sottoporsi ad un esame di idoneità linguistica.

Art. 3.

Commissioni giudicatrici

1. Nelle commissioni, che valutano gli alunni della sezione ad opzione internazionale di cui all'art. 1, è assicurata la presenza del commissario interno di cinese per la lingua e la letteratura cinese e del commissario interno della materia veicolata nella lingua cinese (Storia). Se il commissario di lingua e letteratura cinese coincide con il commissario della materia veicolata in lingua cinese (Storia), il consiglio di classe designa, in luogo del commissario della materia veicolata in lingua cinese, un commissario interno di altra materia. Resta inteso che il commissario di lingua e letteratura cinese conduce l'esame anche nella materia veicolata in lingua cinese. Ove l'insegnamento di lingua e letteratura cinese sia impartito da due docenti, uno di madrelingua cinese e uno di madrelingua italiana, il consiglio di classe designa entrambi i docenti come commissari interni di lingua e letteratura cinese. I due docenti operano di comune accordo, esprimendo in sede di valutazione delle prove una sola proposta di punteggio. Qualora non si raggiunga tale accordo, il Presidente assume la proposta risultante dalla media aritmetica dei punteggi presentati, con eventuale arrotondamento al numero più approssimato.

2. È autorizzata la presenza di eventuali osservatori, inviati dall'Ambasciata della Repubblica popolare cinese, senza alcun potere di intervento sulle operazioni di esame.

Art. 4.

Ammissibilità all'esame

1. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione ad opzione internazionale cinese, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

Art. 5.

Prove di esame

1. L'esame consta di quattro prove scritte e di un colloquio, come di seguito articolati:

a) la prima prova scritta è disciplinata dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 139 del 2003 (durata sei *ore)*;

b) la seconda prova scritta, disciplinata dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, concernente regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, verte sulla matematica per l'indirizzo scientifico (durata massima della prova indicata in calce alla prova medesima);

c) la terza prova scritta è disciplinata dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 429 del 2000;

d) la quarta prova scritta, in lingua cinese, effettuata il giorno successivo a quello dello svolgimento della terza prova scritta, concerne la lingua e letteratura cinese. Saranno valutate competenze e comprensione e produzione. I candidati esamineranno un testo e lo tradurranno in italiano. Il testo sarà corredato di domande a risposta chiusa e di un quesito a risposta aperta che richiederà una maggiore elaborazione (durata quattro *ore)*;

e) il colloquio è condotto, secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998, tenendo conto che, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in relazione al colloquio, la Commissione non può operare per aree disciplinari. Esso accerta le competenze linguistiche di ascolto, lettura, comprensione e produzione orale con lettura di testi e domande relative al testo letto. Il colloquio sarà completato dalla verifica relativa al programma di letteratura cinese in lingua italiana. Il colloquio, inoltre, prevede domande in cinese, formulate dalla Commissione, sui contenuti del programma nell'ultimo anno della materia Storia veicolata in lingua cinese.

Art. 6.

Valutazione

1. La valutazione della quarta prova scritta va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova; a tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio da assegnare al complesso delle due prove.

2. Nell'ambito della terza prova scritta non si procede all'accertamento delle competenze relative alla disciplina oggetto della quarta prova scritta (Lingua cinese).

Art. 7.

Oneri finanziari

1. Dagli adempimenti previsti dal presente decreto, ai fini dello svolgimento dell'esame, presso la sezione ad opzione internazionale cinese, non possono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. A tal fine, il compenso previsto per il commissario interno è suddiviso tra i due commissari nominati per la stessa materia.

Art. 8.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo ai corsi sperimentali, adottato in pari data.

Roma, 14 aprile 2015

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 2243

15A04853

DECRETO 14 aprile 2015.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di Liceo classico europeo. (Prot. n. 218).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri;

Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università, e in particolare, l'art. 1, che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e l'art. 3, comma 3, lettera *a)*, che ha abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 concernente il regolamento recante norme per il dimensionamento attuale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 1, del 2007 e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l' art.13;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 358, del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2003, n. 139, concernente le modalità di svolgimento della prima e seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 10, concernente regolamento recante norme per lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, che ha, tra l'altro, abrogato l'art. 2 del citato decreto n. 139 del 2003;

Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;

Vista la nota dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania prot. Ku 622.00SB del 31 maggio 2006, indirizzata al dirigente scolastico dell'Educandato statale «Collegio Uccellis» Liceo classico europeo di Udine, con cui si comunica che la Germania acconsente all'istituzione di una sezione di lingua tedesca presso il Liceo medesimo, con avvio dall'anno scolastico 2006/2007;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 marzo 2009, n. 26, concernente le certificazioni ed i relativi modelli da rilasciare in esito al superamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 17 gennaio 2007, n. 6, concernente modalità e termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 gennaio 2015, n. 39, concernente l'individuazione delle materie oggetto della seconda prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado e la scelta delle materie affidate ai commissari esterni, per l'anno scolastico 2014/2015;

Considerato che la sezione di lingua tedesca presso il Liceo classico europeo di Udine è pervenuta agli esami di Stato nell'anno scolastico 2010/2011; che, conseguentemente, con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 6 maggio 2011, n. 39 è stato disciplinato con norme particolari lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni di Liceo classico europeo, in relazione alla specificità del corso di studio svolto;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato in pari data del presente decreto, recante norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2014/2015;

Premesso che l'esame di Stato anche per le sezioni di Liceo classico europeo si conclude con l'assegnazione del voto in centesimi, che viene attribuito secondo quanto stabilito dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1;

Decreta:

Art. 1.

Prove di esame

1. Per le sezioni di Liceo classico europeo l'esame di Stato consta di tre prove scritte e di un colloquio, come di seguito articolati:

a) la prima prova scritta è strutturata secondo le caratteristiche previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2003, n. 139;

b) la seconda prova scritta, riguarda la disciplina «lingue e letterature classiche». Sono proposti ai candidati due brevi brani, uno in greco e uno in latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad una sintesi del loro contenuto in italiano e ad un questionario di comprensione e comparazione. I candidati debbono fornire la traduzione di uno dei due testi, a loro scelta, e le risposte al questionario;

c) la terza prova scritta è strutturata secondo le caratteristiche previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 novembre 2000, n. 429;

d) il colloquio è condotto, secondo quanto prescritto dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998, tenendo conto che, ai sensi della legge 11 gennaio 2007, n. 1, in relazione al colloquio, la Commissione non può operare per aree disciplinari.

2. Nel Liceo classico europeo - Sezione ad opzione internazionale tedesca - gli esami di Stato si svolgono secondo le norme previste dall'annuale decreto ministeriale relativo agli esami di Stato nelle sezioni ad opzione internazionale tedesca funzionanti presso istituti statali e paritari. La seconda prova scritta riguarda la disciplina «Lingue e letterature classiche».

Art. 2.

Ammissibilità all'esame

1. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato presso la sezione di Liceo classico europeo, attesa la peculiarità del corso di studi della sezione medesima.

Art. 3.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adottato in pari data e relativo ai corsi sperimentali per l'anno scolastico 2014/2015.

Roma, 14 aprile 2015

Il Ministro: GIANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, foglio n. 2244

15A04854

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 maggio 2015.

Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art 274 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che prevéde l'adeguamento degli importi del diritto di copia e del diritto di certificato ogni tre anni «in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel triennio precedente, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visti gli artt. 267, 268 e 269 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02 che disciplinano gli importi del diritto di copia e l'art. 273 dello stesso decreto che disciplina il diritto di certificato;

Visti gli importi previsti per il diritto di copia di cui alle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 al decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;

Visto l'importo del diritto di certificato indicato dalle lett. *a)* e *b)* dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;

Viste le disposizioni introdotte con l'art. 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

Ritenuto che l'adeguamento del diritto di copia va condotto sugli importi stabiliti con le suddette tabelle;

Considerato che per il triennio 1° luglio 2008-30 giugno 2011 gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato sono stati adeguati (con D.M. in data 10 marzo 2014) alla variazione accertata dall'ISTAT nei periodi di riferimento ai sensi del predetto art. 274 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02;

Ritenuto di dover adeguare gli importi previsti per il diritto di copia e di certificato sulla base della variazione dell'indice ISTAT nel triennio 1° luglio 2011-30 giugno 2014;

Rilevato che nel triennio considerato, dai dati accertati dall'Istituto nazionale di statistica, è stata rilevata una variazione in aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari al 4,4%;

Decreta:

Art. 1.

L'importo di € 3,68 previsto per il diritto di certificato dalle lett. *a)* e *b)* dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, così come adeguato con decreto del 10 marzo 2014, è aggiornato in € 3,84;

Gli importi stabiliti nelle tabelle contenute negli allegati n. 6, n. 7 e n. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, così come adeguati con decreto del 10 marzo 2014, sono aggiornati come di seguito indicato.

Allegato n .6
(articolo 267)

Diritto di copia senza certificazione di conformità

Numero pagine	*diritto di copia forfettizzato*
1	*2*
1-4	*€ 0,96*
5-10	*€ 1,92*
11-20	*€ 3,84*
21-50	*€ 7,69*
51-100	*€ 15,38*
Oltre le 100	*€ 15,38 più € 6,41 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di100*

Allegato n. 7
(articolo 268)

Diritto di copia autentica

numero di pagine	*Diritto di copia forfettizzato*	*Diritto di certificazione di conformità*	*Totale delle colonne 2 e 3*
1	*2*	*3*	*4*
1-4	*€ 1,28*	*€ 6,41*	*€ 7,69*
5-10	*€ 2,57*	*€ 6,41*	*€ 8,98*
11-20	*€ 3,84*	*€ 6,41*	*€ 10,25*
21-50	*€ 6,41*	*€ 6,41*	*€ 12,82*
51-100	*€ 12,82*	*€ 6,41*	*€ 19,23*
oltre le 100	*€ 12,82 più € 7,69 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100*	*€ 6,41*	*€ 19,23 più € 7,69 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100*

Allegato n. 8
(articolo 269)

Diritto di copia
Su supporto diverso da quello cartaceo

Tipo di supporto	*Diritto di copia forfettizzato*
1	*2*
Per ogni cassetta fonografica di 60 minuti o di durata inferiore	*€ 3,84*
Per ogni cassetta fonografica di 90 minuti	*€ 5,76*
Per ogni cassetta videofonografica di 120 minuti o di durata inferiore	*€ 6,41*
Per ogni cassetta videofonografica di 180 minuti	*€ 7,69*
Per ogni cassetta videofonografica di 240 minuti	*€ 9,62*
Per ogni dischetto informatico da 1,44 MB	*€ 4,50*
per ogni compact disc	*€ 320,48*

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2015

Il Capo dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia
MURA

Il Ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
FRANCO

15A04573

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 20 maggio 2015.

Revisione generale periodica delle macchine agricole ed operatrici, ai sensi degli articoli 111 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 80, comma 1, del predetto decreto legislativo il quale prevede, tra l'altro, che: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri. Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa.»;

Visto, altresì, l'art. 111, comma 1, del richiamato decreto legislativo il quale stabilisce che: «Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 30 giugno 2015, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine di accertarne

lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 31 dicembre 2015, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.»;

Visto, infine, l'art. 114, comma 3, primo periodo, del più volte richiamato decreto legislativo il quale prescrive che: «Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette altresì alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107, 108, 109, 111 e 112.»;

Visti gli articoli 295 e 304 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada», relativi, rispettivamente, alla revisione delle macchine agricole in circolazione ed alla revisione delle macchine operatrici in circolazione;

Vista la direttiva n. 2003/37, del 26 maggio 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei trattori agricoli e forestali, dei loro rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE, recepita con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 19 novembre 2004;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto l'Accordo sancito in data 22 febbraio 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'art. 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Revisione generale delle macchine agricole

1. È disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine agricole, di cui all'art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate:

a) trattori agricoli così come definiti nella direttiva n. 2003/37/CE del 26 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi;

c) rimorchi agricoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate e con massa complessiva inferiore a 1,5 tonnellate, se le dimensioni d'ingombro superano i 4,00 metri di lunghezza e 2,00 metri di larghezza.

Art. 2.

Revisione generale delle macchine operatrici

1. È disposta la revisione generale, con periodicità di cinque anni, delle macchine operatrici, di cui all'art. 58 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito specificate:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;

b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie, quali spanditrici di sabbia e simili;

c) carrelli, quali veicoli destinati alla movimentazione di cose.

Art. 3.

Visita di revisione per i veicoli di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art. 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 6 del medesimo art. 111.

2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista ma, in ogni caso, non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione è apposto il timbro «Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese», consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.

3. Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale, sulla carta di circolazione è apposto il timbro «Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina». Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.

4. Per i veicoli di cui all'art. 1 è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui al comma 1. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione e la sicurezza del lavoro nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.

5. Per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione.

Art. 4.

Visita di revisione per i veicoli di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

1. Per tutti i veicoli, per i quali sia disposta la revisione ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non presentati a revisione e che continuano a circolare dopo le rispettive scadenze, si applicano le sanzioni di cui al comma 7 del medesimo art. 114.

2. Qualora la visita di revisione abbia avuto esito sfavorevole, senza che il veicolo sia stato per ciò escluso dalla circolazione stradale, il veicolo stesso può continuare a circolare anche oltre la scadenza per esso prevista, ma in ogni caso non oltre un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo tecnico. Sulla carta di circolazione è apposto il timbro «Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese», consentendo così al veicolo di continuare nel frattempo a circolare, sempre che si sia provveduto al ripristino della prescritta efficienza e ferma restando l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti.

3. Allorché le anormalità ed i difetti riscontrati risultino tali da compromettere la sicurezza della circolazione stradale, sulla carta di circolazione è apposto il timbro «Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina». Tale timbro vale quale foglio di via per recarsi in officina nel corso della giornata stessa in cui il timbro è stato apposto, nell'osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.

4. Per i veicoli di cui all'art. 2 è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui al comma 1. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini del consenso alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.

Art. 5.

Modalità di esecuzione della revisione

1. Le modalità di esecuzione della revisione, ai fini della sicurezza della circolazione stradale, sono definite con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto dei criteri di cui all'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con la possibilità di effettuare tale revisione mediante unità mobili.

2. Con riferimento ai requisiti minimi di sicurezza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 295 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Art. 6.

Revisione delle macchine agricole ed operatrici in circolazione

1. Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2015 e successivamente ogni cinque anni, entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione, secondo l'anno stabilito nella tabella in Allegato 1 al presente decreto.

2. Le macchine agricole, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *b)* e *c)*, sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2017.

3. Le macchine operatrici, di cui all'art. 2 sono sottoposte alla revisione generale a far data dal 31 dicembre 2018.

Art. 7.

Formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole

1. I criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'art. 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, sono stabiliti con l'Accordo del 22 febbraio 2012, Repertorio atti n. 53/CSR, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 maggio 2015

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1994

ALLEGATO *1*

Categorie di macchine agricole di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)	Tempi
Trattori agricoli immatricolati entro il 31 dicembre 1973	Revisione entro il 31 dicembre 2017
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1990	Revisione entro il 31 dicembre 2018
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2010	Revisione entro il 31 dicembre 2020
Trattori agricoli immatricolati dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015	Revisione entro il 31 dicembre 2021
Trattori agricoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2016	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

AVVERTENZA:

L'Accordo del 22 febbraio 2012 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano è stato pubblicato nel S.O. n. 47 alla Gazzetta Ufficiale - *Serie generale - n. 60 del 12 marzo 2012.*

15A04679

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 22 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «G.S.L. Gestione Servizi Logistici società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Pomezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Associazione Generale Cooperative Italiane ha chiesto che la «G.S.L. Gestione Servizi Logistici Società cooperativa a r.l. in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013 evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 996.034,00, si riscontra una massa debitoria a breve pari ad € 1.337.462,00 ed un patrimonio netto negativo pari ad € - 489.965;

Considerato che é stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «G.S.L. Gestione Servizi Logistici Società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Pomezia (RM), (codice fiscale n. 05626531007) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Messina (codice fiscale MSSFBA74L12C773N), nato a Civitavecchia (RM) il 12 luglio 1974, e ivi domiciliato in via Leopoli, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 22 maggio 2015

D'Ordine del ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

15A04933

DECRETO 27 maggio 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Terre di Toscana e dintorni», in Montevarchi.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2000, n. 163, con il quale la società cooperativa "Terre di Toscana e Dintorni", con sede in Montevarchi (AR), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Alessandro Vignani ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'articolo 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo con nota n. 152100 del 3 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 371 l. fall.;

Vista la nota del 26 gennaio 2015, con la quale, ai sensi dell'articolo 7, legge 7 agosto 1990, n. 241, è stato comunicato l'avvio dell'istruttoria per la revoca del sopraindicato commissario liquidatore;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la revoca della nomina a commissario liquidatore del dott. Alessandro Vignani ed la sua sostituzione;

Visto l'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'articolo 37 l. fall.;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alessandro Vignani, già nominato commissario liquidatore della società "Terre di Toscana e Dintorni", con sede in Montevarchi (AR), con decreto ministeriale 18 luglio 2000 n. 163, ai sensi dell'articolo 37, l. fall., è revocato dall'incarico.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Giovanni Lisi (C.F. LSIGNN65S24A390K), nato ad Arezzo il 24 novembre 1965 e ivi domiciliato in via Calamandrei n. 133, in sostituzione del dott. Alessandro Vignani, revocato dall'incarico.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 maggio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A04847

DECRETO 27 maggio 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Euroservice società cooperativa», in Campi Bisenzio.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 1° aprile 2015, n. 138/2015, con il quale la società cooperativa “Euroservice Società Cooperativa”, con sede in Campi Bisenzio (FI), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Silvio Salini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 21 aprile 2015 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato la rinuncia all’incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l’articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Silvia Cecconi (C.F. CCCSLV71L-49D612W), nata a Firenze in data 9 luglio 1971 e ivi domiciliata in via Capo di Mondo n. 54/6, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Silvio Salini, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 maggio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A04848

DECRETO 27 maggio 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Il grillo parlante società cooperativa sociale - in liquidazione», in Petriano.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 1° aprile 2015 n. 133/2015, con il quale la società cooperativa “Il Grillo Parlante Società Cooperativa Sociale - in Liquidazione”, con sede in Petriano (PU), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Simonetta Panicali ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 30 aprile 2015, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l’incarico;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all’esito dell’istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l’articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, l’avv. Emanuele Aluigi (codice fiscale LGAMNL63P05G479B), nato a Pesaro il 5 settembre 1963, domiciliato in Urbania (PU), c.so Vittorio Emanuele II n. 41, in sostituzione della dott.ssa Simonetta Panicali, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 27 maggio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A04849

DECRETO 3 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ortona Sei in liquidazione», in Chieti e nomina del commissario liquidatore.

MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della Società cooperativa «Ortona Sei in Liquidazione»;

Considerato quanto emerge dall'ultima situazione patrimoniale aggiornata al 15 giugno 2014, dalla quale si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 65.677,85 si riscontra una massa debitoria di € 391.906,82 ed un patrimonio netto negativo di € - 326.228,97;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del Codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ortona Sei in Liquidazione», con sede in Chieti (codice fiscale n. 00620810697) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del Codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Loris D'Aloisio, nato a Chieti il 24 novembre 1976, e ivi domiciliato in via Vomano, n. 46.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà defmito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 giugno 2015

D'Ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

15A04934

DECRETO 3 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Consorzio Aragona Pesca società cooperativa», in Ortona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Consorzio Aragona Pesca Società Cooperativa";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 settembre 2014 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 70.059,03, si riscontra una massa debitoria di € 93.208,66 ed un patrimonio netto negativo pari a € -23.149,63;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Consorzio Aragona Pesca Società Cooperativa", con sede in Ortona (CH) (codice fiscale 01930960693) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Ucci (C.F.: CCULGU69M24H501M), nato a Roma il 24 agosto 1969 e domiciliato in Lanciano (CH) via Torre Sansone n. 96.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 giugno, 2015

D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A04935

DECRETO 3 giugno 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Aprol - Foggia soc. coop. agricola P.A.», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Aprol - Foggia Soc. Coop. Agricola P.A";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2014 da cui si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 620.747,00, si riscontra una massa debitoria di € 1.460.510,00 e un patrimonio netto negativo di € 839.763,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Aprol - Foggia SOC. COOP. Agricola P.A", con sede in Foggia (codice fiscale 01001610714) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Pierro, nato a Bitonto (BA) il 21 giugno 1962 (C.F. PRRNCL62H21A893Y), e ivi domiciliato, piazzale Ferdinando II di Borbone, n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 3 giugno, 2015

D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
COZZOLI

15A04936

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 giugno 2015.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Novastan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 769/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Mitsubishi Pharma Europe Ltd ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale NOVASTAN;

Vista la domanda con la quale la ditta Mitsubishi Pharma Europe Ltd ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale NOVASTAN;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 10 novembre 2014;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 aprile 2015;

Vista la deliberazione n. 14 del 21 maggio 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NOVASTAN è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione: «100 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 2,5 ml - A.I.C. n. 037482015 (in base 10) 13RVJZ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 240,00.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 369,10.

Validità del contratto: 24 mesi.

Eliminazione del tetto di spesa.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Scheda web based, come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale NOVASTAN è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 giugno 2015

Il direttore generale: PANI

15A04908

DETERMINA 15 giugno 2015.

Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Nplate» (romiplostim), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 768/2015).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società Amgen Europe B.V. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale NPLATE (romiplostim);

Vista la domanda con la quale la ditta Amgen Europe B.V. ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale NPLATE (romiplostim);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 19 gennaio 2015;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 28 aprile 2015;

Vista la deliberazione n. 14 in data 21 maggio 2015 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale NPLATE (romiplostim) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

Confezione: 250 mcg - polvere 250 mcg (500/ml) e solvente 0,72 ml in siringa preriempita per soluzione iniettabile uso sottocutaneo 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore + 1 ago + 1 siringa + 4 tamponi alcool - A.I.C. n. 039002050/E (in base 10) 1567Y2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 602,50.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 994,37.

Confezione: 500 mcg - polvere 500 mcg (500/ml) e solvente 1,2 ml in siringa preriempita per soluzione iniettabile uso sottocutaneo 1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore + 1 ago + 1 siringa + 4 tamponi alcool - A.I.C. n. 039002074/E (in base 10) 1567YU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 1205,00.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 1988,75.

Eliminazione tetto di spesa.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

A partire dalla pubblicazione del provvedimento in *Gazzetta Ufficiale*, applicazione di un meccanismo prezzo/volume su base annua, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale NPLATE (romiplostim) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 15 giugno 2015

Il direttore generale: PANI

15A04909

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 19 giugno 2015.

Modalità tecniche di trasmissione dei dati e di accesso alla banca dati attestati di rischio di cui al regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private - dematerializzazione dell'attestato di rischio. (Provvedimento n. 35).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, istitutivo dell'IVASS ed, in particolare, l'articolo 13, comma 20, il quale prevede che rientra nella competenza esclusiva del Direttorio integrato, tra l'altro, l'adozione di provvedimenti a carattere normativo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice delle assicurazioni private);

Visto il Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 concernente "La disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private – Dematerializzazione dell'attestato di rischio";

ADOTTA
il seguente provvedimento:

Art. 1.

Finalità

1. La Banca dati attestati di rischio contiene le informazioni storiche relative all'attestazione sullo stato del rischio dei veicoli assicurati ed immatricolati in Italia, identificati tramite il numero di targa o tramite il telaio per i veicoli sprovvisti di targa. Il presente provvedimento, a norma dell'articolo 5 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015, stabilisce le modalità tecniche di alimentazione della Banca dati attestati di rischio da parte delle imprese, nonché le modalità di accesso e di consultazione della stessa.

Art. 2.

Gestione della Banca dati attestati di rischio

1. Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 la Banca dati, in quanto già esistente (SITA-ATRC), è detenuta e gestita dall'ANIA, sulla base di specifica convenzione, secondo le modalità ed i tempi definiti dall'IVASS, con specifiche disposizioni.

Art. 3.

Alimentazione della Banca dati attestati di rischio

1. Le imprese che esercitano in Italia l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore comunicano, per via telematica, per ciascuna attestazione sullo stato del rischio, i dati secondo il tracciato record così come definito nell'Allegato n. 1 al presente provvedimento "Banca dati attestati di rischio (SITA-ATRC) - Modalità tecniche di trasmissione dei dati", che ne costituisce parte integrante, nonché secondo le istruzioni applicative riportate nel documento "SITA-ATRC Documentazione tecnica del servizio - Domini ed esempi" pubblicato dall'ANIA sul proprio sito internet nella parte dedicata alle imprese.

Art. 4.

Consultazione della Banca dati attestati di rischio
Soggetti aventi diritto

1. La Banca dati attestati di rischio è accessibile da parte di tutte le imprese che esercitano in Italia l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore oltre che dall'IVASS.

2. Le modalità per l'accesso alle informazioni presenti nella Banca dati sono definite nell'Allegato n. 2 al presente provvedimento "Norme per l'accesso alla Banca dati attestati di rischio (SITA-ATRC)", che ne costituisce parte integrante.

Art. 5.

Trattamento dei dati

1. L'ANIA è titolare del trattamento dei dati e, in quanto tale, provvede alla comunicazione all'IVASS dei dati richiesti. L'IVASS è titolare del trattamento dei dati ricevuti dall'ANIA.

2. I dati contenuti nella banca dati sono trattati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Gli interessati possono esercitare presso l'ANIA il diritto di accesso ai dati personali contenuti nella banca dati ai sensi dell'articolo 7, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore con riferimento ai contratti r.c. auto in scadenza dal 1° luglio 2015.

Art. 7.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'IVASS.

Roma, 19 giugno 2015

p. Il direttorio integrato
Il Presidente
ROSSI

Banca Dati Attestati di Rischio (SITA-ATRC)

Modalità Tecniche di Trasmissione dei Dati

Allegato n. 1 al Provvedimento Ivass concernente le modalità tecniche di trasmissione dei dati e di accesso alla banca dati attestati di rischio di cui al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

Ver. 1.0

INTRODUZIONE

Rappresentazione di un esempio di attestato di rischio

ATTESTATO DI RISCHIO: MODELLO DI PURO RIFERIMENTO

ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO		
IMPRESA ASSICURATRICE ……………………………		
TIPO VEICOLO ……………………………	TARGA O NUMERO TELAIO ……………………………	POLIZZA ……………………………
COGNOME CONTRAENTE / RAGIONE SOCIALE ……………………………………………… ….	NOME CONTRAENTE ……………………………	IDENTIFICATIVO FISCALE CONTRAENTE ……………………………
COGNOME / RAGIONE SOCIALE DEL SOGGETTO AVENTE DIRITTO (*) ……………………………	NOME DEL SOGGETTO AVENTE DIRITTO (*) ……………………………	IDENTIFICATIVO FISCALE DEL SOGGETTO AVENTE DIRITTO (*) ……………………………
SCADENZA CONTRATTUALE ……………………………………………… ….	FORMA TARIFFARIA ………………………………………	FRANCHIGIE NON CORRISPOSTE N. ……… IMPORTI ………………………

CLASSE INTERNA		CLASSE CU	
CLASSE DI PROVENIENZA …………	CLASSE DI ASSEGNAZIONE …………	CLASSE DI PROVENIENZA …………	CLASSE DI ASSEGNAZIONE …………
Indicazioni su applicazioni di legge (es. legge Bersani)			

TIPO SINISTRO	2010	2011	2012	2013	2014	2015
TOTALE SINISTRI PAGATI CON RESP. PRINCIPALE	0	0	0	1	0	0 (**)
di cui con danni a: SOLE COSE	--	--	--	--	--	0
SOLE PERSONE	--	--	--	--	--	0
MISTI (sia persone sia cose)	--	--	--	--	--	0
TOTALE SINISTRI PAGATI CON RESP. PARITARIA (***)	0	0	0	0	1	2 (**)
di cui con danni a: SOLE COSE	--	--	--	--	--	1
SOLE PERSONE	--	--	--	--	--	0
MISTI (sia persone sia cose)	--	--	--	--	--	1

DETTAGLIO SINISTRI PAGATI CON RESPONSABILITA' PARITARIA (***)		
	2014	2015
Esempio	1 50% (malus)	1 50% (malus) C 2 33% M

Nota 1: se è stata indicata: Classe di merito in applicazione della c.d. "Legge Bersani" (vedi art. 134, comma 4-bis, Codice delle assicurazioni), va inserita la seguente precisazione: "La presente attestazione dello stato di rischio è relativa ad un contratto di assicurazione che ha beneficiato della classe di merito di un precedente contratto, a favore di un ulteriore veicolo - della medesima tipologia del veicolo già assicurato - acquistato dallo stesso proprietario o da un suo familiare convivente" N.B. Tale precisazione va mantenuta anche negli attestati rilasciati successivamente al primo
Nota 2: nel caso di attestato emesso su polizza gratuita va indicata a piè di pagina la seguente dicitura: *"Attestato proveniente da polizza gratuita"*

(*) L'alimentazione della banca dati realizzata con il tracciato descritto dal presente manuale presuppone che per gli attestati relativi ai contratti in scadenza dal **1° gennaio 2015**, le imprese debbano sempre valorizzare i campi relativi al nominativo/ragione sociale ed identificativo fiscale del soggetto che, se diverso dal contraente, ha diritto alla consegna dell'attestato, vale a dire: **proprietario** ovvero **usufruttuario o acquirente** con patto di riservato dominio (c.d. "patto di riscatto") **o locatario** in caso di locazione finanziaria.

(**) Solo per la produzione della stampa, a partire dal 2015, il numero dei sinistri presente nelle righe "**Totale sinistri pagati con responsabilità principale**" e "**Totale sinistri pagati con responsabilità paritaria**" è ottenuto dalla somma del numero dei sinistri trasmessi dalle imprese per ciascuna tipologia di danno.
Per l'alimentazione della banca dati, come specificato successivamente, fino al 31/12/2014 le imprese trasmettono il numero totale dei sinistri pagati con responsabilità principale e/o paritaria. Per l'anno **2015 e successivi** è obbligatorio valorizzare il solo dettaglio per tipologia di sinistro (cose, persone, misto: cose + persone) mentre il numero totale non dovrà più essere trasmesso. **Tali indicazioni sono in linea con la previsione dell'art. 134, co. 1, del Codice delle Assicurazioni Private** (di seguito **CAP**)**, come modificato dall'art. 32 della legge n. 27/2012**

(***) Nella tabella "Dettaglio sinistri pagati con responsabilità paritaria", viene aggiunta l'indicazione (accanto ad ogni sinistro) della rispettiva percentuale di responsabilità ed, eventualmente, la dicitura (malus), se il sinistro ha già concorso all'applicazione di un malus (vedi legenda).
Dal 2015 per ogni sinistro è necessario valorizzare l'informazione sulla tipologia di danno a persone (codice: P), a cose (codice: C) o a cose + persone (c.d. "misto", codice: M).

LEGENDA
N.A. = veicolo non assicurato **malus** = sinistri che hanno già concorso all'applicazione di un malus, mediante cumulo delle rispettive percentuali di responsabilità, ai sensi della normativa vigente. Il malus ha avuto applicazione nell'anno di superamento di una quota cumulata di responsabilità pari ad almeno il 51% **P** = danno alla sola persona **C** = danno alle sole cose **M** = danno misto sia a persone sia a cose **-** = non applicabile

Obiettivo della comunicazione Attestati di Rischio

All'atto dell'emissione degli attestati di rischio, per ogni movimento emesso, le imprese trasmetteranno alla banca dati Attestati di Rischio (SITA-ATRC), tramite flussi informatici, i dati previsti dalla normativa vigente.

In caso di contratti in coassicurazione, la movimentazione deve essere comunicata esclusivamente dall'impresa delegataria.

Le informazioni trasmesse per ogni attestato sono organizzate su tre tipi record diversi collegati tra di loro con alcuni campi chiave che identificano il veicolo, la scadenza contratto ed il contraente dell'assicurazione. La chiave permette di identificare in modo univoco un attestato, consentendo quindi di non caricare doppie posizioni, se non previo annullamento dell'attestato emesso in precedenza.

Le informazioni relative ad un singolo attestato che vengono inviate, tramite flusso informatico, dall'impresa che lo ha emesso, sono strutturate sui seguenti tre diversi tipi record:

1. "**Dati generali**" - record presente una sola volta per ogni attestato emesso, comprende le informazioni generali del contratto, il tipo di comunicazione (nuovo attestato, annullamento o riclassificazione), i dati del contraente e dell'avente diritto.
2. "**Pagellino sinistrosità pregressa**"
   Il pagellino è composto da due sezioni distinte per "tipologia di sinistro": una relativa ai sinistri pagati con responsabilità principale e un'altra relativa ai sinistri pagati con responsabilità paritaria. In corrispondenza di ciascuna delle annualità indicate nel pagellino, per ognuna delle due sezioni è indicata una riga che riporta il numero totale di sinistri pagati e da tre righe in cui è indicata una informazione di dettaglio specificando il numero dei sinistri che abbiano causato rispettivamente danni solo a persone o solo a cose o misti (contemporaneamente a persone e cose). In caso di assenza di sinistri, ciascuna di queste righe va valorizzata a zero.
   Ognuna delle due sezioni viene valorizzata tramite uno specifico record: è necessario trasmettere un record per "tipologia di sinistro" (pagati con responsabilità principale e pagati con responsabilità paritaria) e, a partire dai movimenti di pagamento effettuati dall'1/1/2015, anche un record per ciascuna delle tre tipologie di danno.
   In ogni record sono previste sei ricorrenze: ogni ricorrenza corrisponde ad una delle sei annualità da indicare nel pagellino (la prima e l'ultima possono infatti essere frazioni dei rispettivi anni, e devono essere entrambe indicate in modo da raggiungere il totale di cinque annualità complete previsto dalla normativa). In ciascuna ricorrenza si deve valorizzare l'anno di riferimento e il relativo numero di sinistri o in alternativa i codici previsti nei casi di "non assicurato" oppure "non disponibile".
   Nei record relativi alle "tipologie sinistro" con responsabilità principale e paritaria senza l'indicazione della tipologia danno, vanno indicati i sinistri pagati fino a tutto il 2014, mentre per gli anni successivi al 2014 deve essere indicato il valore "--"; nei record relativi alle "tipologie sinistro" con responsabilità principale e paritaria recanti l'indicazione della tipologia danno, devono essere indicati solo i sinistri pagati a partire dall'anno 2015.
3. "**Dettaglio Sinistri Paritari**" - un record con le informazioni di dettaglio dei sinistri indicati nella tipologia "Sinistri pagati con responsabilità paritaria". Ogni record del "Pagellino sinistrosità pregressa" può contenere, per ogni anno, dieci diversi sinistri: ogni sinistro sarà numerato progressivamente, conterrà la percentuale di responsabilità

e l'indicazione dell'eventuale attribuzione per lo scatto del malus e, a partire dai movimenti di pagamento effettuati dall'1/1/2015, anche la tipologia di danno.

Ogni comunicazione dovrà comprendere sempre l'insieme dei primi due tipi record ed eventualmente del terzo se esistono sinistri paritari. In caso di incongruenza verrà scartata l'intera famiglia di record.

Il flusso in oggetto sarà acquisito tutti i giorni e la sua elaborazione produrrà eventuali segnalazioni di scarto comunicate successivamente alle Imprese.

Ogni flusso di trasmissione che conterrà i diversi tipi record comunicati dalle imprese deve essere identificato da una "testata di trasmissione" differente dalle altre trasmissioni già effettuate nelle giornate precedenti o nella stessa giornata (per la composizione della "testata di trasmissione" consultare lo specifico allegato Z contenuto nel Documento "Domini ed esempi" pubblicato sul sito ANIA, nella sezione dedicata alle imprese).

In caso di riclassificazione dell'attestato di rischio, si potrà utilizzare il tipo movimento previsto per modificare i campi indicati nel documento "Domini ed esempi".

I campi "chiave" che identificano in modo univoco un attestato sono:

1. Impresa
2. Targa (formato ed identificativo veicolo)
3. Tipo Veicolo
4. Data scadenza contratto
5. Identificativo Fiscale Contraente

SPECIFICHE APPLICATIVE

Flussi

I flussi previsti per l'interscambio di informazioni fra ANIA e le Imprese sono riassunti nella tabella seguente.
L'evidenza degli eventuali errori riscontrati in fase di caricamento sarà disponibile in formato elettronico secondo il tracciato di Ritorno scarti. I flussi che fanno riferimento al tracciato Ritorno scarti sono due:
- il primo "Errori di alimentazione" conterrà record NON caricati nella banca dati per presenza di almeno un errore bloccante (oltre ad eventuali altri errori anche di tipo warning);
- il secondo "Segnalazioni warning" conterrà record caricati in banca dati, per i quali si è ritenuto di segnalare situazioni anomale indicate nell'introduzione del presente documento (solo errori di tipo warning).

Nome Flusso	Descrizione	Caratteristica flusso	Tracciato record	Fase
REINPATR	Alimentazione dati con Attestati di rischio	Da Imprese ad ANIA	Alimentazione SITA-ATRC	Giornaliera/ Periodica
SEOUSATR	Scarti Attestati di rischio	Da ANIA ad Imprese	Ritorno Scarti	Giornaliera/ Periodica
SEOUWATR	Segnalazioni warning Attestati di rischio e comunicazioni via web	Da ANIA ad Imprese	Ritorno Scarti	Giornaliera/ Periodica

Informazioni presenti nel flusso "Attestati di Rischio - Dati generali"

Input da Impresa per ANIA

- **Testata**: testata Standard ANIA. Contiene dati per il controllo e la gestione delle informazioni (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Z).
- **Tipo record**: identificazione del tipo record (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato E).
- **Cod. Impresa**: codice ANIA dell'impresa. L'informazione deve essere allineata a destra con gli zeri iniziali.
- **Formato Identificativo Veicolo**: codifica del formato dell'identificativo (targa) (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato P).
- **Identificativo Veicolo**: identificativo (targa) (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato A).
- **Tipo Veicolo**: codifica del tipo di veicolo (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato C).
- **Data scadenza contratto**: data di scadenza contratto esposta sull'attestato. Formato AAAAMMGG – es: 20080901.
- **Identificativo fiscale Contraente**: relativo al contraente indicato sull'attestato (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato T).
- **Tipo movimento**: serve ad identificare il tipo di comunicazione come, ad esempio, l'emissione, l'annullo o la riclassificazione dell'attestato di rischio (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato D).
- **Causale movimento**: serve a specificare la causale del tipo movimento indicato (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato D).
- **Identificativo fiscale dell'avente diritto:** relativo al soggetto avente diritto indicato sull'attestato (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato T).
- **Codice legge**: indica se l'attestato è stato emesso usufruendo di un beneficio di legge (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato O).
- **Numero Polizza**: numero polizza indicata sull'attestato. Nel caso di polizze flotta o libro matricola contiene anche l'eventuale indicazione del numero di applicazione.
- **Forma tariffaria**: identifica la tipologia di tariffa che può o meno prevedere il Bonus, il Malus, il Pejus, la Franchigia (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato F).
- **Numero Franchigie non corrisposte**: per le forme tariffarie previste (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato F) identifica il numero di sinistri per i quali non è stata corrisposta la franchigia. Per le altre forme tariffarie deve essere valorizzato a zero.
- **Importo Franchigie non corrisposte**: per le forme tariffarie previste (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato F) identifica l'importo totale delle franchigie non corrisposte. Per le altre forme tariffarie deve essere valorizzato a zero.
- **Classe di provenienza**: classe di provenienza secondo la codifica interna dell'impresa. Nel caso il codice sia inferiore a cinque caratteri, va valorizzato allineandolo a sinistra con spazi finali.
- **Classe di assegnazione**: classe di assegnazione secondo la codifica interna dell'impresa. Nel caso il codice sia inferiore a cinque caratteri, va valorizzato allineandolo a sinistra con spazi finali.
- **Classe di provenienza CU**: classe di merito di conversione universale.
- **Classe di assegnazione CU**: classe di merito di conversione universale.

- **Campo a disposizione dell’impresa**: campo libero nel quale l’impresa può valorizzare qualsiasi dato ritenga utile alla propria gestione dei flussi di ritorno.
- **Cognome/ragione sociale contraente**: indicare il cognome o la ragione sociale del contraente della polizza, coerentemente al suo identificativo fiscale.
- **Nome contraente**: indicare il nome del contraente coerentemente all’identificativo fiscale contraente indicato, o blank se è stata precedentemente indicata una ragione sociale.
- **Cognome/ragione sociale dell’avente diritto**: indicare il cognome o la ragione sociale del soggetto avente diritto, coerentemente al suo identificativo fiscale.
- **Nome dell’avente diritto:** indicare il nome del soggetto avente diritto coerentemente all’identificativo fiscale indicato, o blank se è stata precedentemente indicata una ragione sociale.
- **Tipologia avente diritto:** indicare la tipologia dell’avente diritto (vedi Documento “Domini ed esempi”).
- **Natura avente diritto:** indicare la natura fisica o giuridica dell’avente diritto (vedi Documento “Domini ed esempi”).
- **Flag polizza gratuita:** indicare se la polizza è gratuita.

Tracciato record "Attestati di Rischio - Dati generali"

(Un record per ogni attestato)

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	OBBLIG.	NOTE
Testata	AN	1	50	Sì	Testata standard ANIA. (Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Z)
Tipo record	AN	51	6	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato E.
Cod. Impresa	N	57	10	Sì	Impresa gestionaria secondo codifica ANIA Allineato a destra con gli zeri iniziali
Formato Identificativo Veicolo	AN	67	1	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato P
Identificativo Veicolo	AN	68	25	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato A
Tipo Veicolo	AN	93	1	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato C
Data scadenza contratto	N	94	8	Sì	Formato AAAAMMGG; Esempio: 20080901
Identificativo fiscale contraente	AN	102	16	Sì	Relativo al contraente indicato sull'attestato. (Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato T)
Tipo movimento	AN	118	1	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato D
Causale movimento	AN	119	1	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato D
Identificativo fiscale avente diritto	AN	120	16	Si (*)	Relativo al soggetto avente diritto indicato sull'attestato. (Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato T)
Codice legge	AN	136	1	Sì (*)	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato O
Numero Polizza	AN	137	25	Si (*)	
Forma tariffaria	AN	162	2	Sì (*)	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato F
Numero Franchigie non corrisposte	N	164	3	Si (*)	Valorizzare a zero per le tariffe che non prevedono franchigia
Importo Franchigie non corrisposte	N	167	9	Si (*)	Valorizzare a zero per le tariffe che non prevedono franchigia
Classe di provenienza	AN	176	5	Si (*)	Classe di provenienza secondo codifica interna dell'impresa. Allineato a sinistra con spazi finali
Classe di assegnazione	AN	181	5	Si (*)	Classe di assegnazione secondo codifica interna dell'impresa. Allineato a sinistra con spazi finali
Classe di provenienza CU	N	186	2	Si (*)	Valorizzare a zero per le tariffe che non prevedono la classe CU
Classe di assegnazione CU	N	188	2	Si (*)	Valorizzare a zero per le tariffe che non prevedono la classe CU
Campo a disposizione dell'impresa	AN	190	25	No	Campo libero a disposizione dell'impresa mittente
Cognome / ragione sociale contraente	AN	215	40	Si (*)	
Nome contraente	AN	255	30	Si (*)	
Cognome / ragione sociale avente diritto	AN	285	40	Si (**)	
Nome avente diritto	AN	325	30	Si (**)	
Tipologia avente diritto	AN	355	1	No	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato M

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	OBBLIG.	NOTE
Natura avente diritto	AN	356	1	No	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato N
Riservato ANIA		357	31		Inizializzare con spazi
Flag polizza gratuita	AN	388	1		Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato J
Non utilizzato		389	12		Inizializzare con spazi
Lunghezza totale			400		

(*) campi non obbligatori per movimento di annullo attestato di rischio

(**) nel caso in cui il l'identificativo fiscale del soggetto avente diritto coincida con quello del contraente, i campi cognome e nome del soggetto avente diritto possono non essere valorizzati. Se valorizzati, devono essere identici a quelli del contraente. Per i movimenti di annullo non sono obbligatori.

N.B. I campi definiti "alfanumerici" possono contenere solo le seguenti tipologie di caratteri: caratteri numerici, caratteri alfabetici maiuscoli e i soli caratteri speciali * (asterisco), + (più) - (meno) e . (punto).
Eventuali caratteri alfabetici minuscoli verranno normalizzati da ANIA in caratteri alfabetici maiuscoli, qualsiasi altro carattere diverso da quelli ammessi, verrà normalizzato a blank (spazio).
Pertanto i caratteri ammessi sono i seguenti: "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * + - ."
Si invitano le imprese a convertire eventuali caratteri diversi da quelli indicati nel carattere ammesso più consono.

Informazioni presenti nel flusso "Attestati di Rischio - Pagellino sinistrosità pregressa"

Input da Impresa per ANIA

- **Testata**: testata Standard ANIA. Contiene dati per il controllo e la gestione delle informazioni (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Z).
- **Tipo record**: identificazione del tipo record (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato E).
- **Cod. Impresa**: codice ANIA dell'impresa. L'informazione deve essere allineata a destra con zeri iniziali.
- **Formato Identificativo Veicolo**: codifica del formato dell'identificativo (targa) (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato P).
- **Identificativo Veicolo**: identificativo (targa) (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato A).
- **Tipo Veicolo**: codifica del tipo di veicolo (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato C).
- **Data scadenza contratto**: data di scadenza contratto esposta sull'attestato. Formato AAAAMMGG – es: 20080901.
- **Identificativo fiscale Contraente**: relativo al contraente indicato sull'attestato (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato T).
- **Tipologia sinistro**: valore che identifica la tipologia di sinistro a cui si riferiscono i dati della riga (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato G).
- **Anno -5**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 5 anni quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -5**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 5 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).
- **Anno -4**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 4 anni quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -4**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 4 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).

- **Anno -3**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 3 anni quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -3**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 3 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).
- **Anno -2**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 2 anni quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -2**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 2 anni quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).
- **Anno -1**: contiene il riferimento all'anno solare che precede di 1 anno quello di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno -1**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare che precede di 1 anno quello di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).
- **Anno corrente**: contiene il riferimento all'anno solare di scadenza del contratto
- **Numero sinistri anno corrente**: contiene il numero di sinistri pagati in riferimento all'anno solare di scadenza del contratto, per la tipologia di sinistro indicata (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I).

Tracciato record "Attestati di Rischio - Pagellino sinistrosità pregressa"

(Un record per ogni riga del Pagellino sinistrosità pregressa)

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	OBBLIG.	NOTE
Testata	AN	1	50	Sì	Testata standard ANIA. (Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Z)
Tipo record	AN	51	6	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato E.
Cod. Impresa	N	57	10	Sì	Impresa gestionaria secondo codifica ANIA Allineato a destra con gli zeri iniziali
Formato Identificativo Veicolo	AN	67	1	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato P
Identificativo Veicolo	AN	68	25	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato A
Tipo Veicolo	AN	93	1	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato C
Data scadenza contratto	N	94	8	Sì	Formato AAAAMMGG; Esempio: 20080901
Identificativo fiscale Contraente	AN	102	16	Sì	Relativo al contraente indicato sull'attestato. (Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato T)
Tipologia sinistro	AN	118	2	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato G
Anno -5	N	120	4	Sì	Anno formato AAAA; Esempio 2009
Numero sinistri anno -5	AN	124	2	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I
Anno -4	N	126	4	No	Anno formato AAAA; Esempio 2010
Numero sinistri anno -4	AN	130	2	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I
Anno -3	N	132	4	Sì	Anno formato AAAA; Esempio 2011
Numero sinistri anno -3	AN	136	2	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I
Anno -2	N	138	4	No	Anno formato AAAA; Esempio 2012
Numero sinistri anno -2	AN	142	2	No	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I
Anno -1	N	144	4	Sì	Anno formato AAAA; Esempio 2013
Numero sinistri anno -1	AN	148	2	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I
Anno corrente	N	150	4	Sì	Anno formato AAAA; Esempio 2014
Numero sinistri anno corrente	AN	154	2		Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato I
Non utilizzato		156	245		Inizializzare con spazi
Lunghezza totale			**400**		

N.B. I campi definiti "alfanumerici" possono contenere solo le seguenti tipologie di caratteri: caratteri numerici, caratteri alfabetici maiuscoli e i soli caratteri speciali * (asterisco), + (più) - (meno) e . (punto).
Eventuali caratteri alfabetici minuscoli verranno normalizzati da ANIA in caratteri alfabetici maiuscoli, qualsiasi altro carattere diverso da quelli ammessi, verrà normalizzato a blank (spazio).
Pertanto i caratteri ammessi sono i seguenti: "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * + - ."
Si invitano le imprese a convertire eventuali caratteri diversi da quelli indicati nel carattere ammesso più consono.

Informazioni presenti nel flusso "Attestati di Rischio – Dettaglio sinistri paritari"

Input da Impresa per ANIA

- **Testata**: testata Standard ANIA. Contiene dati per il controllo e la gestione delle informazioni (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Z).
- **Tipo record**: identificazione del tipo record (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato E).
- **Cod. Impresa**: codice ANIA dell'impresa. L'informazione deve essere allineata a destra con gli zeri iniziali.
- **Formato Identificativo Veicolo**: codifica del formato dell'identificativo (targa) (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato P).
- **Identificativo Veicolo**: identificativo (targa) (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato A).
- **Tipo Veicolo**: codifica del tipo di veicolo (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato C).
- **Data scadenza contratto**: data di scadenza contratto esposta sull'attestato. Formato AAAAMMGG – es: 20080901.
- **Identificativo fiscale Contraente**: relativo al contraente indicato sull'attestato (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato T).
- **Tipologia sinistro**: tipologie che identificano sinistri con responsabilità paritaria (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato G).
- **Anno**: contiene l'anno al quale si riferisce il dettaglio sinistri paritari.
- **Dettaglio sinistri paritari**: è composto al massimo da 10 dettagli di sinistri paritari; nel caso nell'anno indicato siano stati pagati più di 10 sinistri paritari, dovrà essere comunicato un secondo record di "dettaglio sinistri paritari" relativo allo stesso anno, con il primo progressivo contenente il valore 11 e così via fino ad un massimo di 50 dettagli, ovvero di 5 record di tipo "dettaglio sinistri paritari" per anno di pagamento. Ogni record è costituito da 10 elementi composti dai seguenti campi:
  - **Progressivo**: progressivo del sinistro paritario; il progressivo più basso identifica il sinistro con data pagamento più remota, il progressivo più alto il sinistro pagato più di recente; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero.
  - **Percentuale**: contiene la percentuale di responsabilità dell'assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero.
  - **Flag malus**: contiene l'informazione di applicazione o meno del malus (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato L).
  - **Tipo danno:** vedi Documento "Domini ed esempi" allegato H

Tracciato record "Attestati di Rischio – Dettaglio sinistri paritari"

(Un record per ogni insieme composto al massimo da 10 dettagli di sinistri paritari)

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	OBBLIG.	NOTE
Testata	AN	1	50	Sì	Testata standard ANIA. (Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Z)
Tipo record	AN	51	6	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato E
Cod. Impresa	N	57	10	Sì	Impresa gestionaria secondo codifica ANIA Allineato a destra con gli zeri iniziali
Formato Identificativo Veicolo	AN	67	1	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato P
Identificativo Veicolo	AN	68	25	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato A
Tipo Veicolo	AN	93	1	Sì	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato C
Data scadenza contratto	N	94	8	Sì	Formato AAAAMMGG; Esempio: 20150901
Identificativo fiscale Contraente	AN	102	16	Sì	Relativo al contraente indicato sull'attestato. (Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato T)
Tipologia sinistro	AN	118	2	Si	Tipologie che identificano sinistri con responsabilità paritaria (vedi Documento "Domini ed esempi" allegato G).
Anno	N	120	4	Sì	Anno formato AAAA; Esempio 2007
Progressivo -1	N	124	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale -1	N	126	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell'assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus -1	AN	128	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato L
Tipo danno -1	AN	129	1	SI	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato H.
Progressivo -2	N	130	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale -2	N	132	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell'assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus -2	AN	134	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato L
Tipo danno -2	AN	135	1	SI	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato H.
Progressivo -3	N	136	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale -3	N	138	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell'assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus -3	AN	140	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato L
Tipo danno -3	AN	141	1	SI	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato H.
Progressivo -4	N	142	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale -4	N	144	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell'assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus -4	AN	146	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato L
Tipo danno -4	AN	147	1	SI	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato H.
Progressivo -5	N	148	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale -5	N	150	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell'assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l'elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus -5	AN	152	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato L

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	OBBLIG.	NOTE
Tipo danno -5	AN	153	1	SI	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato H.
Progressivo -6	N	154	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale -6	N	156	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell’assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus -6	AN	158	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato L
Tipo danno -6	AN	159	1	SI	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato H.
Progressivo -7	N	160	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale -7	N	162	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell’assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus -7	AN	164	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato L
Tipo danno -7	AN	165	1	SI	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato H.
Progressivo -8	N	166	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale -8	N	168	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell’assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus -8	AN	170	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato L
Tipo danno -8	AN	171	1	SI	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato H.
Progressivo -9	N	172	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale -9	N	174	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell’assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus -9	AN	176	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato L
Tipo danno -9	AN	177	1	SI	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato H.
Progressivo -10	N	178	2	Si	Progressivo del sinistro paritario; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Percentuale -10	N	180	2	Si	Contiene la percentuale di responsabilità dell’assicurato per il sinistro identificato dal progressivo precedente; se l’elemento non è significativo contiene il valore zero
Flag Malus -10	AN	182	1	Si	Contiene il valore relativo al sinistro identificato dal progressivo precedente - Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato L
Tipo danno -10	AN	183	1	SI	Vedi Documento “Domini ed esempi” allegato H.
Non utilizzato		184	217		Inizializzare con spazi
Lunghezza totale			400		

N.B. I campi definiti "alfanumerici" possono contenere solo le seguenti tipologie di caratteri: caratteri numerici, caratteri alfabetici maiuscoli e i soli caratteri speciali * (asterisco), + (più), - (meno) e . (punto).
Eventuali caratteri alfabetici minuscoli verranno normalizzati da ANIA in caratteri alfabetici maiuscoli, qualsiasi altro carattere diverso da quelli ammessi, verrà normalizzato a blank (spazio).
Pertanto i caratteri ammessi sono i seguenti: "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * + - ."
Si invitano le imprese a convertire eventuali caratteri diversi da quelli indicati nel carattere ammesso più consono.

Informazioni presenti nel flusso "Scarti Attestati di Rischio"

Output da ANIA per Imprese

- **Testata**: testata Standard ANIA. Contiene dati per il controllo e la gestione delle informazioni (vedi Documento “Domini ed esempi” allegato Z).
- **Tracciato di input:** riproposizione del tracciato inviato dall’impresa (esclusa la testata).
- **Flag controllo movimenti:** indica se nel record comunicato sono state rilevate anomalie (vedi Documento “Domini ed esempi” allegato R).
- **Stringa anomalie:** dettaglio delle anomalie rilevate (vedi Documento “Domini ed esempi” allegato Q).
- **Canale di trasmissione:** canale usato per l’aggiornamento della banca dati (vedi Documento “Domini ed esempi” allegato S)

Tracciato record "Scarti Attestati di Rischio"

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	NOTE
Testata	AN	1	50	Testata standard ANIA. (Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Z)
Tracciato di input	AN	51	350	Riproposizione del tracciato inviato dall'impresa (esclusa la testata)
Flag controllo movimenti	AN	401	1	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato R
Stringa anomalie	AN	402	100	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato Q
Ad uso ANIA	AN	502	1	
Canale di Trasmissione	AN	503	1	Vedi Documento "Domini ed esempi" allegato S
Non utilizzato	AN	504	81	Inizializzato con spazi
Data Ricezione Flusso	N	585	8	Formato AAAAMMGG
Data elaborazione Ania	N	593	8	Formato AAAAMMGG
Lunghezza totale			600	

NOTE RELATIVE AL FLUSSO SCARTI

L'ultimo record contenuto nel flusso è un record di riepilogo compilato secondo il seguente tracciato:

DESCRIZIONE CAMPO	TIPO	OFFSET	LUNGH.	NOTE
Testata Standard ANIA	AN	1	50	
Tipo record	AN	51	6	Contiene: TOTALE
Non utilizzato	AN	57	6	
Cod. impresa destinataria	N	63	10	Es: 0000000038
Numero record letti	N	73	9	Es: 000002436
Numero record scartati	N	82	9	Es: 000000040
Numero record validi (inseriti+aggiornati)	N	91	9	Es: 000002396
Non utilizzato		100	501	
Lunghezza totale			600	

Il record di riepilogo sopra descritto viene inserito nella parte dati del record avente il campo "Tipo record" della testata valorizzato a "FINE" (vedi esempio contenuto nel documento "Domini ed esempi" allegato Z).

Il record riepilogativo è presente nel file anche in assenza di scarti.

Specifiche Sistemistiche

L'elaborazione dei flussi viene effettuata da parte dei Servizi Informatici dell'ANIA giornalmente a partire dalle ore 22.00.
Entro la mattina del giorno successivo ANIA invia alle imprese i flussi relativi all'esito dell'elaborazione.
Ogni flusso è composto di una testata che contiene un identificativo "data e ora" univoco per trasmissione.
Il rinvio di un nuovo flusso contenente lo stesso identificativo in testata di "data e ora" già utilizzato in una precedente comunicazione produrrà lo scarto dell'intero flusso.
I campi definiti "alfanumerici" possono contenere solo le seguenti tipologie di caratteri: caratteri numerici, caratteri alfabetici maiuscoli e i soli caratteri speciali * (asterisco), + (più), - (meno) e . (punto).
Eventuali caratteri alfabetici minuscoli verranno normalizzati da ANIA in caratteri alfabetici maiuscoli, qualsiasi altro carattere diverso da quelli ammessi, verrà normalizzato a blank (spazio).
Pertanto i caratteri ammessi sono i seguenti: "A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 * + - .". Si invitano le imprese a convertire eventuali caratteri diversi da quelli indicati nel carattere ammesso più consono.

Canali di comunicazione

Di seguito sono elencati i canali di comunicazione previsti fra Imprese ed ANIA.

Modalità	Canale	Tecnologia di comunicazione	Protocollo utilizzabile
BATCH	DIRETTO (IMPRESA-ANIA)	SPAZIO2 – Primeur MQ Series – IBM	SNA – TCP/IP SNA – TCP/IP
BATCH	INTERNET	SPAZIO2 – Primeur MQ Series – IBM	TCP/IP TCP/IP

Naming conventions – Definizioni generali

Flusso	Descrizione flusso	Nome Flusso	Destinatario
1	Comunicazione attestati di Rischio (unico flusso con tre tipi record).	**REINPATR**	**ANIA**
2	Comunicazione degli attestati che non hanno superato i controlli della procedura di presa in carico ANIA (unico flusso con tre tipi record).	**SEOUSATR**	**Impresa**
3	Comunicazione degli attestati che pur avendo superato i controlli ANIA hanno presentato delle incongruenze (warning) oggetto di evidenza (unico flusso con tre tipi record) oppure attestati che sono stati aggiornati da utenti d'impresa con l'applicazione Web ANIA.	**SEOUWATR**	**Impresa**

SPAZIO2 - PRIMEUR

NAMING CONVENTION

Flusso	**Descrizione flusso**	**Nome Coda**	**Nome CORRELID**	**Nome SENDER**
1	Comunicazione attestati di Rischio (unico flusso con tre tipi record).	**IMANATRC**	**REINPATR**	**IXXXXXXX**
2	Comunicazione degli attestati che non hanno superato i controlli della procedura di presa in carico ANIA (unico flusso con tre tipi record).	**ANIMXXXX**	**SEOUSATR**	**I0000099**
3	Comunicazione degli attestati che pur avendo superato i controlli ANIA hanno presentato delle incongruenze (warning) oggetto di evidenza (unico flusso con tre tipi record) oppure attestati che sono stati aggiornati da utenti d'impresa con l'applicazione Web ANIA.	**ANIMXXXX**	**SEOUWATR**	**I0000099**

LEGENDA

- **CODIFICA NOME CODA DA ANIA AD IMPRESA**
  ANIMXXXX dove XXXX è il codice impresa ANIA con riempimento di zeri a sinistra

  Esempio: impresa 91 = ANIM0091

Per ogni flusso ricevuto dall'impresa, ANIA spedirà alla stessa, sulla coda ANIMXXXX, un record di conferma di avvenuta ricezione con le seguenti caratteristiche:
"**correlid**" per tutti è SEACKIMA (corrispondente al nome del flusso ACK della "Naming Convention")
"**sender**" corrispondente al codice di ANIA che sarà: "I0000099".

La trasmissione può avvenire via INTERNET oppure via LINEA DEDICATA.

SPAZIO2- PRIMEUR - COLLEGAMENTO VIA INTERNET

Flow di trasmissione

Parametri di configurazione

Parametri ANIA

Indirizzo TCP/IP ANIA	"**129.35.116.163**"
Porta da utilizzare	"**12001**"
Nome del Queue Manager	"**QMANIANT**"
Classe di Spazio da utilizzare	"**TH**"
Tipo di compressione da utilizzare	"**THEMA**"

Parametri da comunicare ad ANIA

Indirizzo TCP/IP per connessione
Nome Queue Manager

SPAZIO2- PRIMEUR - COLLEGAMENTO VIA LINEA DEDICATA (TCP/IP)

Flow di trasmissione

Parametri di configurazione

Parametri ANIA

Indirizzo TCP/IP ANIA	"**Da concordare con l'impresa**"
Porta da utilizzare	"**12001**"
Nome del Queue Manager	"**SPANIATS**"
Classe di Spazio da utilizzare	"**SYSP**"
Tipo di compressione da utilizzare	"**SPAZIO**"

Parametri da comunicare ad ANIA

Indirizzo TCP/IP per connessione
Nome Queue Manager

MQ SERIES - IBM

NAMING CONVENTION

Flusso	**Descrizione flusso**	**Nome Coda**
1	Comunicazione attestati di Rischio (unico flusso con tre tipi record).	**IMANATRC.REINPATR**
2	Comunicazione degli attestati che non hanno superato i controlli della procedura di presa in carico ANIA (unico flusso con tre tipi record).	**ANIMXXXX.SEOUSATR**
3	Comunicazione degli attestati che pur avendo superato i controlli ANIA hanno presentato delle incongruenze (warning) oggetto di evidenza (unico flusso con tre tipi record) oppure attestati che sono stati aggiornati da utenti d'impresa con l'applicazione Web ANIA.	**ANIMXXXX.SEOUWATR**

DEFINIZIONI CANALI E CODE

Canali

L'impresa dovrà definire un canale RECEIVER che rispetterà la seguente nomenclatura:

RECEIVER : **I0000099.TO.IXXXXXXX**

dove **XXXXXXX** è il codice impresa ANIA con riempimento di zeri a sinistra

Esempio per impresa 91:

RECEIVER: I0000099.TO.I0000091

La trasmissione può avvenire via INTERNET oppure via LINEA DEDICATA.

MQ SERIES-IBM - COLLEGAMENTO VIA INTERNET

Flow di trasmissione

Parametri di configurazione

Parametri ANIA

Indirizzo TCP/IP ANIA	"**129.35.116.163**"
Porta da utilizzare	"**8000**"
Nome del Queue Manager	"**QMANIAMQ**"

Parametri da comunicare ad ANIA

Indirizzo TCP/IP per connessione
Nome Queue Manager

MQ SERIES-IBM - COLLEGAMENTO VIA LINEA DEDICATA (TCP/IP)

Flow di trasmissione

Parametri di configurazione

Parametri ANIA

Indirizzo TCP/IP ANIA	"**Da concordare con l'impresa**"
Porta da utilizzare	"**8000**"
Nome del Queue Manager	"**QMA**"

Parametri da comunicare ad ANIA

Indirizzo TCP/IP per connessione
Nome Queue Manager

Norme per l'accesso alla Banca Dati Attestati di Rischio (SITA –ATRC)

Allegato n. 2 al Provvedimento IVASS concernente le modalità tecniche di trasmissione dei dati e di accesso alla banca dati attestati di rischio di cui al Regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015 recante la disciplina della banca dati attestati di rischio e dell'attestazione sullo stato del rischio di cui all'art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. Banca Dati Attestati di Rischio (SITA – ATRC):

La Banca Dati Attestati di Rischio (SITA-ATRC) contiene informazioni storiche relative all'attestazione dello stato del rischio dei veicoli assicurati ed immatricolati in Italia, identificati tramite il numero di targa, o tramite il telaio per i veicoli sprovvisti di targa. L'archivio memorizza la "storia assicurativa" di ciascun veicolo (sinistrosità pregressa, classe di merito di conversione universale - CU - maturata in caso di formula tariffaria bonus/malus o altre assimilate, ecc.). A partire dagli attestati con scadenza 2015 contiene il nuovo modello di attestazione sullo stato del rischio, recante, tra l'altro, la specifica suddivisione dei sinistri per tipologia di danno.

2. Enti e imprese che possono consultare

La Banca Dati Attestati di Rischio (SITA-ATRC) è accessibile alle imprese che esercitano in Italia l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, indicate di seguito come "imprese r.c. auto", oltre che dall'IVASS quale Autorità di vigilanza del settore.

3. Modalità di accesso

L'accesso da parte delle imprese avviene mediante web, tramite l'utilizzo del servizio SIC (Sistema Informativo integrato Controlli auto), oppure mediante l'apposito protocollo di comunicazione IBD (Interrogazione Banche Dati) predisposto dai Servizi Informatici ANIA.

Entrambe le modalità permettono di effettuare verifiche e acquisizioni di informazioni, presenti nella banca dati, tramite l'indicazione della sola targa del veicolo.

L'interrogazione effettuata utilizzando la specifica funzione web predisposta consente di consultare una singola posizione per volta, mentre l'interrogazione tramite il protocollo IBD (utile all'accesso integrato con i processi d'impresa) può essere effettuata anche in modalità massiva off-line (batch).

I dettagli tecnici ed operativi delle modalità di accesso sono descritti nei rispettivi Manuali predisposti dai Servizi Informatici ANIA, le cui versioni aggiornate sono disponibili nel portale "Extranet" dell'Associazione, alla sezione "Manualistica Software".

L'accesso da parte di IVASS avviene mediante web, tramite l'utilizzo del servizio SCA (Servizio Controllo Attestati di rischio) predisposto dai Servizi Informatici ANIA.

4. Accesso tramite servizio web da parte delle Imprese

Attraverso il servizio web (https://www.sic.ania.it) è possibile ottenere le informazioni presenti nella Banca dati.

Il servizio prevede l'utilizzo del protocollo "https" (protocollo di crittografia asimmetrica).

Per poter utilizzare il servizio SIC, le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore devono inviare una richiesta scritta alla Segreteria Tecnica dei S.I. ANIA la quale, dopo aver effettuato le necessarie verifiche in merito alla richiesta, provvede ad autorizzare l'accesso al servizio.

Per accedere al servizio, dopo aver digitato l'indirizzo web sopra indicato, è necessario autenticarsi digitando il codice di utenza fornito dai Servizi Informatici ANIA, la relativa password ed il codice impresa per la quale si sta operando.

La procedura per la concessione delle credenziali per accedere al servizio prevede la definizione di un Amministratore SIC d'impresa per ogni struttura a cui è stato riconosciuto il diritto di accesso.

ANIA identifica l'Amministratore SIC d'impresa registrando i suoi riferimenti, quindi gli assegna un'utenza e una password iniziale che dovrà essere modificata al primo accesso al servizio.

Per la medesima struttura, ANIA genera in seguito, su specifica richiesta dell'Amministratore SIC d'impresa, una serie di utenze corredate di nome, cognome, indirizzo e-mail, eventuale recapito telefonico e "profilo" di abilitazione iniziale, le cui credenziali sono poi notificate agli indirizzi e-mail relativi; al primo accesso il sistema obbliga ad effettuare il cambio della password.

Le utenze "nominative" generate da ANIA permettono quindi all'Amministratore SIC d'impresa di autorizzare, all'accesso alla banca dati, il personale interno, gli intermediari ed eventuali società di servizi che operano per conto dell'impresa r.c. auto stessa (qualificati come "utenti").

La responsabilità e il controllo dell'uso delle utenze assegnate è dell'Amministratore SIC d'impresa e quindi dell'impresa a cui fa capo.

Nel caso in cui delle utenze assegnate ad un'impresa r.c. auto, per motivi diversi, non dovessero essere più utilizzate, è necessario segnalarle tempestivamente alla Segreteria Tecnica dei Servizi Informatici dell'ANIA che provvederà alla sospensione delle stesse.

L'Amministratore SIC d'impresa ha poi la facoltà, attraverso uno specifico servizio web di User Management, di modificare il "profilo" di ogni utente della propria impresa aggiungendo o togliendo funzioni previste per ogni impresa.

L'Amministratore SIC d'impresa ha inoltre l'obbligo di confermare ogni 90 giorni che ogni utente abbia ancora titolo per accedere al servizio. Trenta giorni prima della scadenza del termine, ANIA genera una mail che invita l'Amministratore SIC d'impresa a collegarsi ad un servizio web di User Management nel quale trova l'elenco delle utenze con poteri in scadenza, per confermarne o meno la validità.

Dieci giorni prima della scadenza del termine, se l'Amministratore SIC d'impresa non ha ancora confermato la proroga dell'abilitazione di un determinato utente, comparirà a quest'ultimo, all'atto dell'autenticazione al servizio SIC, un avviso che il suo profilo è in scadenza, in attesa che l'Amministratore SIC d'impresa ne confermi la proroga per altri 90 giorni.

5. Accesso tramite protocollo IBD da parte delle Imprese

Utilizzando il protocollo IBD (Interrogazione Banche Dati) è possibile interrogare in modalità on-line (richieste singole) e in modalità batch (richieste massive).

La comunicazione avviene su linee punto-a-punto dedicate che utilizzano, come livello minimo di sicurezza, reti di tipo VPN (Virtual Private Network).

Al fine di garantire che solo gli utenti abilitati vi possano accedere, le reti VPN si avvalgono di collegamenti che prevedono l'utilizzo di sistemi di autenticazione; inoltre al fine di garantire la sicurezza che i dati trasmessi via Internet non vengano intercettati o utilizzati da altri soggetti non autorizzati, esse utilizzano sistemi di crittografia.

In aggiunta alle procedure di sicurezza informatica adottate da ANIA, è prevista un'utenza denominata B2B che, corredata dalla rispettiva password, garantisce la certezza dell'interlocutore. L'utenza B2B viene associata ad una persona fisica dell'impresa.

E' possibile che un'impresa r.c. auto abbia demandato la gestione dei suoi sistemi informatici a società di servizi esterne o, più in generale, abbia esternalizzato una parte dei processi aziendali in conformità con la specifica disciplina vigente; in questo caso alla società terza (outsourcer) sarà consentito di operare in nome e per conto dell'impresa per la quale presta servizio, previa comunicazione scritta da parte del rappresentante dell'impresa stessa ai Servizi Informatici dell'ANIA in cui si attesta l'attività svolta dalla società terza (outsourcer) e i servizi per la quale deve essere abilitata. Se dovesse cessare il rapporto di collaborazione tra l'impresa r.c. auto e la società di servizi precedentemente autorizzata (outsourcer), l'impresa dovrà tempestivamente informare i Servizi Informatici di ANIA in modo da disattivare i collegamenti e le abilitazioni attive.

- **IBD on-line**

  Questo sistema permette di interrogare in modalità on-line la banca dati e, quindi, integrare le informazioni ottenute nei processi informatici aziendali.

  L'attivazione delle funzioni viene determinata da una richiesta di interrogazione, in cui sono valorizzati una serie di parametri specifici, effettuata da un sistema informatico esterno (impresa r.c. auto) al sistema informatico di ANIA; quest'ultimo, dopo aver individuato la provenienza della richiesta, attiva una funzione di lettura sulla base dati, restituendo quindi le informazioni al sistema esterno.

- **IBD batch**

  Le imprese r.c. auto inviano file con una specifica struttura, che costituisce la richiesta di elaborazione, contenenti ciascuno una serie di informazioni tra le quali, i parametri che specificano come effettuare le interrogazioni.

  Il singolo file inviato dall'impresa viene elaborato off-line e dall'elaborazione viene creato un nuovo flusso contenente le informazioni riferite alle targhe contenute nel file oggetto della richiesta.

  Il flusso viene, quindi, spedito alla richiedente utilizzando lo stesso canale privato utilizzato per la trasmissione della richiesta di elaborazione.

6. Accesso tramite servizio web da parte di IVASS

Attraverso il servizio web (https://www.sca.ania.it) è possibile ottenere via web le informazioni presenti nella Banca Dati Attestati di Rischio (SITA-ATRC).

Il servizio prevede l'utilizzo del protocollo "https" (protocollo di crittografia asimmetrica).

Per accedere al servizio, dopo aver digitato l'indirizzo web sopra indicato, è necessario autenticarsi digitando il codice di utenza fornito dai Servizi Informatici ANIA, la relativa password ed il codice ente previsto per IVASS.

ANIA genera, su specifica richiesta del referente di IVASS, di cui ha registrato i riferimenti, una serie di utenze corredate di nome, cognome, indirizzo e-mail, eventuale recapito telefonico e "profilo" di autorizzazione iniziale, le cui credenziali sono poi notificate agli indirizzi e-mail relativi; al primo accesso il sistema obbliga ad effettuare il cambio della password.

Nel caso in cui una o più delle utenze assegnate, per qualunque motivo, non dovessero essere più utilizzate, è necessario segnalarle tempestivamente alla Segreteria Tecnica dei Servizi Informatici dell'ANIA che provvederà alla sospensione delle stesse.

Il servizio consente, inoltre, l'accesso integrato con i processi informatici IVASS.

7. Tracciatura delle attività effettuate

Per quanto riguarda le attività svolte utilizzando le funzioni on-line, sia web tramite SIC, sia tramite il protocollo IBD, sia web tramite SCA, viene registrato un log dove è riportata ciascuna attività effettuata e la relativa utenza. I log sono conservati per un periodo minimo di un anno.

Per le attività di interrogazione svolte tramite l'IBD batch, i file con i record di richiesta inviati dalle imprese r.c. auto, vengono conservati per un periodo di un anno.

15A04982

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Atovaquone e Proguanile Sandoz».

Estratto determina V&A n. 999/2015 del 4 giugno 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ATOVAQUONE E PROGUANILE SANDOZ, nelle forme e confezioni: «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister AL/AL, «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Ttitolare A.I.C.: Sandoz S.p.A., Largo Umberto Boccioni n. 1, cap. 21040 Origgio (VA), codice fiscale n. 00795170158.

Confezione: «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 042135057 (in base 10) 185VJK (in base 32).

Confezione: «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042135069 (in base 10) 185VJX (in base 32).

Forma Farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: 250 mg di atovaquone e 100 mg di proguanile cloridrato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister AL/AL - A.I.C. n. 042135057.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042135069.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister AL/AL - A.I..C n. 042135057- RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Confezione: «250 mg/100 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 042135069 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04779

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benexol».

Estratto determina V&A n. 1001/2015 del 4 giugno 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BENEXOL nella forma e confezione: «compresse gastroresistenti» 20 compresse in flacone HDPE, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A., Viale Certosa n. 130, 20156 - Milano (MI) Italia, codice fiscale n. 05849130157.

Confezione: «compresse gastroresistenti» 20 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 020213144 (in base 10) 0M8VDS (in base 32).

Forma Farmaceutica: compressa gastroresistente.

Validità Prodotto Integro: flacone HDPE chiuso: 18 mesi. Flacone HDPE aperto: 3 settimane.

Composizione: una compressa gastroresistente contiene:

Principio Attivo: tiamina cloridrato (Vit. B1), piridossina cloridrato (Vit. B6), cianocobalamina (Vit. B12).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «compresse gastroresistenti» 20 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 020213144.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «compresse gastroresistenti» 20 compresse in flacone HDPE - A.I.C. n. 020213144 - SOP medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04780

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Niquitin»

Estratto determina V&A N. 1000/2015 del 4 giugno 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NIQUITIN, nelle forme e confezioni: «1,5 mg pastiglie gusto agrumi» 20 pastiglie in contenitore PP, «1,5 mg pastiglie gusto agrumi» 3x20 pastiglie in contenitore PP, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline Consumer Healthcare S.p.A., via Zambeletti s.n.c., cap. 20021, Baranzate (MI), Italia codice fiscale 00867200156.

Confezioni:

«1,5 mg pastiglie gusto agrumi» 20 pastiglie in contenitore PP - A.I.C. n. 034283667 (in base 10) 10Q84M (in base 32);

«1,5 mg pastiglie gusto agrumi» 3x20 pastiglie in contenitore PP - A.I.C. n. 034283679 (in base 10) 10Q84Z (in base 32).

Forma farmaceutica: pastiglia.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Precauzioni particolari per la conservazione: non conservare a temperatura superiore a 30 °C.

Conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dall'umidità.

Composizione: ogni pastiglia contiene:

principio attivo: nicotina 1,5 mg (come resinato di nicotina);

eccipienti: Mannitolo (E421), sodio alginato (E401), sodio carbonato anidro (E500), calcio policarbophil, magnesio stereato (E470b), gomma xantana (E415), acesulfame potassico (E950), potassio bicarbonato (E501), aroma agrumi, aroma menta piperita.

Produttore del principio attivo: Siegfried Ltd, Untere Brühlstrasse 4 Zofingen 4800, Svizzera.

Produttore del prodotto finito:

GlaxoSmithKline Durgarvan Limited, Knockbrack Durgarvan Co Waterford, Irlanda (confezionamento primario e secondario, controllo di qualità e rilascio dei lotti);

Glaxosmithkline LLC, 65 Windham Blvd , Aiken, South Carolina (SC) 29805, Stati Uniti d'America (produzione e confezionamento primario);

CIT S.r.l., via Primo Villa 17 20875 Burago di Molgora (MB) Italia (confezionamento secondario).

Indicazioni terapeutiche: NiQuitin è indicato nel trattamento della dipendenza da tabacco per ridurre i sintomi da astinenza da nicotina, incluso il desiderio di fumare, durante un tentativo di smettere di fumare (vedere sezione 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto). La sospensione permanente del consumo di tabacco rappresenta l'obiettivo finale. NiQuitin deve essere utilizzato preferibilmente in associazione a un programma di supporto comportamentale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«1,5 mg pastiglie gusto agrumi» 20 pastiglie in contenitore PP - A.I.C. n. 034283667 - C bis;

«1,5 mg pastiglie gusto agrumi» 3x20 pastiglie in contenitore PP - A.I.C. n. 034283679 - C bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«1,5 mg pastiglie gusto agrumi» 20 pastiglie in contenitore PP - A.I.C. n. 034283667 - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco;

«1,5 mg pastiglie gusto agrumi» 3x20 pastiglie in contenitore PP - A.I.C. n. 034283679 - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04781

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lorazepam Alter»

Estratto determina V&A n. 996/2015 del 4 giugno 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LORAZEPAM ALTER nelle forme e confezioni: «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili in blister PVC/AL, in aggiunta alle confezioni già autorizzate, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Laboratori Alter S.R.L. con sede legale e domicilio fiscale in via Egadi, 7, 20144 - Milano (MI) Italia, codice fiscale 04483510964.

Confezione: «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili in blister PVC/AL - A.I.C. n. 035749035 (in base 10) 122Z5C (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film divisibili.

Composizione: ogni compressa rivestita con film da 1 mg contiene:

principio attivo: lorazepam 1 mg.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili in blister PVC/AL - A.I.C. n. 035749035.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili in blister PVC/AL - A.I.C. n. 035749035 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04782

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Efedrina Aguettant»

Estratto determina V&A n. 997/2015 del 4 giugno 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: EFEDRINA AGUETTANT, nelle forme e confezioni: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 10 ml, «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe da 10 ml, «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 10 ml, «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 10 ml, «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 20 siringhe da 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Laboratoire Aguettant, 1, rue Alexander Fleming, 69007 Lyon, Francia.

Confezioni:

«3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 10 ml - A.I.C. n. 043738018 (in base 10) 19QSX2 (in base 32);

«3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 043738020 (in base 10) 19QSX4 (in base 32);

«3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 043738032 (in base 10) 19QSXJ (in base 32);

«3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 043738044 (in base 10) 19QSXW (in base 32);

«3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 20 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 043738057 (in base 10) 19QSY9 (in base 32).

Forma Farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione. Dopo l'apertura: il prodotto deve essere usato immediatamente.

Precauzioni particolari per la conservazione: tenere il blister nella scatola esterna per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione: ogni ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivo: 3 mg di efedrina cloridrato;

ogni siringa preriempita da 10 ml contiene 30 mg di efedrina cloridrato;

eccipienti: cloruro di sodio, acido citrico monoidrato, sodio citrato, acido cloridrico (per l'aggiustamento del *pH)*, sodio idrossido (per l'aggiustamento del *pH)*, acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore del principio attivo: BASF Pharmachemikalien GmbH & CO.KG, Karlstrasse 15-39, 42-44-Minden, 32423, Germania.

Produttore del prodotto finito: Laboratoire Aguettant, 1, rue Alexander Fleming, 69007 LYON, Francia (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento dell'ipotensione da anestesia spinale o epidurale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 10 ml - A.I.C. n. 043738018.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:«3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 043738020.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 043738032.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 043738044.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: «3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 20 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 043738057.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 10 ml - A.I.C. n. 043738018 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 5 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 043738020 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 043738032 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 12 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 043738044 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

«3 mg/ml soluzione iniettabile in siringa preriempita» 20 siringhe da 10 ml - A.I.C. n. 043738057 - OSP: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04783

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Cromoglicato Sanofi»

Estratto determina V&A n. 998/2015 del 4 giugno 2015

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SODIO CROMOGLICATO SANOFI nelle forme e confezioni: «20 mg/ml collirio, soluzione» 10 contenitori in LDPE da 0,3 ml monodose, «20 mg/ml collirio, soluzione» 20 contenitori in LDPE da 0,3 ml monodose, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.A., viale Luigi Bodio, n. 37/B, cap. 20158, Milano, Italia, codice fiscale 00832400154.

Confezioni:

«20 mg/ml collirio, soluzione» 10 contenitori in LDPE da 0,3 ml monodose - A.I.C. n. 043692019 (in base 10) 19PCZM (in base 32);

«20 mg/ml collirio, soluzione» 20 contenitori in LDPE da 0,3 ml monodose - A.I.C. n. 043692021 (in base 10) 19PCZP (in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione in contenitore monodose.

Validità prodotto integro: confezione non aperta: 3anni.

Dopo l'apertura del sacchetto: il medicinale deve essere usato entro 28 giorni.

Dopo l'apertura del contenitore monodose: il medicinale deve essere usato immediatamente.

Speciali precauzioni per la conservazione:

prima dell'apertura del contenitore monodose: conservare a temperatura inferiore a 25°C. Tenere i contenitori monodose nel sacchetto di alluminio, per proteggere il medicinale dalla luce;

dopo l'apertura del contenitore monodose: eliminare l'eventuale contenuto rimanente dopo l'uso.

Composizione: ogni contenitore monodose contiene:

principio attivo: 20 mg/ml di sodio cromoglicato;

eccipienti: cloruro di sodio, acqua depurata.

Produttore del principio attivo: Cambrex Profarmaco Milano S.r.L. Via Curiel 34, 20067 Paullo, Milano, Italia.

Produttore del prodotto finito: Laboratoire Unither, Espace Industriel Nord, 151 Rue Andre Durouchez, CS 28028, 80084, Amiens Cedex 2 Francia (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità e rilascio lotti).

Indicazioni terapeutiche: per il sollievo e il trattamento della congiuntivite allergica stagionale e perenne.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «20 mg/ml collirio, soluzione» 10 contenitori in LDPE da 0,3 ml monodose - A.I.C. n. 043692019.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Confezione: «20 mg/ml collirio, soluzione» 20 contenitori in LDPE da 0,3 ml monodose - A.I.C. n. 043692021.

Classe di rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

«20 mg/ml collirio, soluzione» 10 contenitori in LDPE da 0,3 ml monodose - A.I.C. n. 043692019 - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco;

«20 mg/ml collirio, soluzione» 20 contenitori in LDPE da 0,3 ml monodose - A.I.C. n. 043692021 - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire, ai sensi dell'art. 130, comma 5 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale almeno ogni sei mesi a partire dal rilascio dell'autorizzazione e fino al momento dell'immissione in commercio. I rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza sono altresì presentati immediatamente su richiesta ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla prima immissione in commercio e quindi una volta all'anno per i due anni seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre anni, oppure immediatamente su richiesta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04784

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibuprofene Ratiopharm»

Estratto determina V&A n.981/2015 del 3 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ratiopharm GMBH (Codice S.I.S 1378).

Medicinale IBUPROFENE RATIOPHARM.

Confezioni:

A.I.C. n. 039371012 - «200 mg compresse rivestite con film» - 6 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039371024 - «200 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039371036 - «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039371048 - «200 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039371051 - «200 mg compresse rivestite con film» 24 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039371063 - «200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039371075 - «200 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 039371087 - «200 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

alla società: Farmapro S.R.L. (Codice Fiscale 07829190961).

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04785

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rabeprazolo Torrent»

Estratto determina V&A n. 995/2015 del 4 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società Torrent Pharma GMBH (Codice S.I.S.3008).

Medicinale: RABEPRAZOLO TORRENT.

Confezioni:

A.I.C. n. 041204013 - «10 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041204025 - «10 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041204037 - «10 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041204049 - «10 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041204052 - «10 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041204064 - «20 mg compresse gastroresistenti» 7 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041204076 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041204088 - «20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041204090 - «20 mg compresse gastroresistenti» 56 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 041204102 - «20 mg compresse gastroresistenti» 98 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

al nuovo Titolare A.I.C.: Mylan S.P.A. (Codice Fiscale 13179250157).

Stampati

Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della Determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04786

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paclitaxel Accord Healthcare Italia».

Estratto determina V&A n. 1052/2015 dell'8 giugno 2015

Procedura EU n.: NL/H/1444/001/II/016/G.

Variazioni di tipo II: B.II.d.1.e; B.1.b.1.f; B.III.1.a.3.

Sono autorizzate le seguenti variazioni:

Aggiunta di un nuovo CEP: R0-CEP 2012-385-Rev 00 da parte del produttore Intas Pharmaceuticals Limited (Semi-synthetic source).

Modifica dei parametri di specifica, come conseguenza dell'aggiunta del CEP:

	Da	A
Related compounds		
Baccatin III	NMT 0,2%	NMT 0,2%
Ethyl ester side chain	NMT 0,1%	NMT 0,1%
10-Deacetylpaclitaxel	NMT 0,1%	NMT 0,2%
10-Deacetyl-7-epipaclitaxel	NMT 0,1%	NMT 0,4%
(paclitaxel related compound B)		
7-Epipaclitaxel	NMT 0,3%	NMT 0,4%
Other unspecified impurity (each)	NMT 0,1%	NMT 0,1%
Total Impurities	NMT 1%	NMT 1,5%

Relativamente al medicinale: PACLITAXEL ACCORD HEALTHCARE ITALIA, ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Italia S.r.l. (codice fiscale n. 06522300968).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5, della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04787

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cisatracurio Strides Arcolab International».

Estratto determina V&A n. 1053/2015 dell'8 giugno 2015

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del seguente medicinale fino ad ora registrato a nome della società Strides Arcolab International LTD (codice S.I.S. 3484).

Specialità medicinale: CISATRACURIO STRIDES ARCOLAB INTERNATIONAL.

Confezioni e numeri A.I.C.:

043093018 – "2 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione" 5 flaconcini in vetro da 5 ml;

043093020 – "5 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione" 1 flaconcino in vetro da 30 ml;

043093032 – “10 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione” 1 flaconcino in vetro da 20 ml.

È ora trasferita alla società:

Nuovo titolare A.I.C.: Mylan S.p.A. (codice fiscale n. 13179250157).

Stampati

Il titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all’etichettatura.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04788

Comunicato di rettifica relativo all’estratto della determina V&A n. 915/2015 del 14 maggio 2015, recante: «Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano “Bicalutamide Ratiopharm”».

Il testo dell’estratto della determina indicata in oggetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 134 - del 12 giugno 2015, deve intendersi annullato ed integralmente sostituito dal seguente:

«È autorizzato il seguente Grouping di variazioni:

Modifica della composizione del prodotto finito (eccipienti).

Modifica di impressioni, rilievi o altre marcature.

Modifica del sistema di colorazione del prodotto finito.

Modifica del peso dello strato di copertura.

Modifica del processo di produzione del prodotto finito.

Aggiunta di nuove dimensioni del lotto.

Modifica delle prove in corso di fabbricazione (durezza).

Sostituzione della specifica identificazione con relativo metodo (al rilascio).

Modifica dei limiti di specifica per la dissoluzione.

Modifica della specifica impurezze e del relativo metodo al rilascio ed al termine del periodo di validità.

Modifica della frequenza dei test microbiologici e dell’identificazione dell’ossido di titanio al rilascio ed al termine del periodo di validità.

Sostituzione dei metodi analitici per l’identificazione dell’ossido di titanio e il titolo del principio attivo.

Sostituzione del materiale di confezionamento primario da PVC/PE/PvDC/Al a transparent PVC/PVdC/Al blisters.

Introduzione della condizione di conservazione: Tenere il blister nel confezionamento esterno per proteggerlo dalla luce.

Riduzione del periodo di validità del prodotto finito da 5 a 3 anni.

Modifica dei siti di produzione del prodotto finito.

Rafforzamento dei limiti applicati in corso di fabbricazione (umidità del granulato).

Aggiunta di due nuove prove in corso di fabbricazione: peso individuale (non rivestite e rivestite), spessore.

Soppressione di una prova in corso di fabbricazione non significativa: disintegrazione dei nuclei.

Aggiunta della specifica contenuto d’acqua al rilascio ed al termine del periodo di validità.

Eliminazione dei test uniformità delle unità di dosaggio e identificazione (HPLC) al termine del periodo di validità.

relativamente alla specialità medicinale ed alle confezioni autorizzate all’immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

PROCEDURA: FI/H/0642/001-002/II/022/G.

Tipologia della variazione:

A.7.

B.II.a).1. a)

B.II.a).3.a). 1

B.II.a).3.b). 5

B.II.a).4. a)

B.II.b).1. a)

B.II.b).1. b)

B.II.b).1. e)

B.II.b).2.a).

B.II.b).2.c). 1

B.II.b).2.c). 2

B.II.b).3. b)

B.II.b).4. a)

B.II.b).5. a)

B.II.b).5. b)

B.II.b).5. c)

B.II.b).5. z)

B.II.d).1. c)

B.II.d).1. d)

B.II.d).1.e)

B.II.d).1. z)

B.II.d).2. d)

B.II.e).1.a). 1

B.II.f).1.a). 1

B.II.f).1.d).

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GMBH.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell’art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione

La presente determinazione è efficace dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale.».

15A04945

BANCA D'ITALIA

Aggiornamento della circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 -
Disposizioni di vigilanza per le banche

PARTE TERZA

Capitolo 4

BANCHE IN FORMA COOPERATIVA

Capitolo 4

BANCHE IN FORMA COOPERATIVA

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il Testo unico bancario prevede che l'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo.

Il modello della banca popolare non può essere adottato né mantenuto da intermediari, singoli o facenti parte di un gruppo bancario, che presentano un attivo superiore a 8 miliardi di euro, rispettivamente a livello individuale e consolidato. Il TUB attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare disposizioni di attuazione al riguardo.

Le presenti disposizioni specificano i criteri e le modalità di determinazione del valore dell'attivo ai predetti fini. Il parametro individuato, agganciato al valore dell'attivo rilevante a fini di vigilanza, assicura la coerenza rispetto ai criteri applicati per determinare la significatività di una banca nell'ambito del MVU. Inoltre, nel caso di intermediari appartenenti a un gruppo bancario, esso è idoneo a calcolare la soglia su un perimetro di soggetti e con metodologie coerenti con quelli applicati a fini di vigilanza.

Le disposizioni recano, inoltre, previsioni concernenti le limitazioni del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale emessi dalle banche costituite in forma cooperativa, allo scopo di assicurarne la conformità ai requisiti degli strumenti di capitale primario di classe 1 previsti dal CRR e dalle relative norme tecniche di attuazione. Tali disposizioni sono dettate in attuazione di specifiche potestà regolamentari attribuite alla Banca d'Italia dal TUB, anche in deroga alle previsioni dettate dal codice civile per le società cooperative.

La determinazione dei tempi e della misura del rimborso spetta, in primo luogo, ai competenti organi aziendali, che devono valutare sotto la propria responsabilità la compatibilità del rimborso con le condizioni di sana e prudente gestione, in conformità dei criteri stabiliti dalle presenti disposizioni. Restano ferme le autorizzazioni delle autorità competenti (BCE e Banca d'Italia) per il rimborso di strumenti di capitale comportanti una riduzione di fondi propri.

2. Fonti normative

La materia è regolata:

— dalle seguenti disposizioni del TUB:

- art. 28, co. 2-*ter*, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disciplinare le limitazioni al rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale, anche in deroga alle norme di legge, laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni e degli altri strumenti di capitale nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca;
- art. 29, co. 2-*bis*, secondo il quale l'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro, a livello individuale o consolidato a seconda dei casi;
- art. 29, co. 2-*quater,* che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di dettare disposizioni di attuazione del medesimo articolo 29;
- art. 53, co.1, lett. a), b) e d), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione;
- art. 53-*bis*, co. 1, il quale disciplina i poteri di intervento della Banca d'Italia;
- art. 67, co.1, lett. a), b) e d), , il quale, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, prevede che la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione;
- art. 67-*ter*, co. 1, il quale disciplina i poteri di intervento della Banca d'Italia.

Vengono inoltre in rilievo:

- gli artt. 2526 e 2535 del codice civile;
- il CRR, in particolare gli articoli 26, 27, 28, 29, 77 e 78;
- la CRD IV;
- il regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- "*altri strumenti di capitale*", gli strumenti finanziari emessi dalla banca popolare ai sensi dell'art. 2526 del codice civile, qualora rispettino i requisiti previsti dal CRR per la computabilità nel capitale primario di classe 1;
- "*attivo*", l'attivo individuale o consolidato a seconda dei casi.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano alle banche popolari. La Sezione III si applica anche alle banche di credito cooperativo.

SEZIONE II

VALORE DELL'ATTIVO DELLE BANCHE POPOLARI

1. Criteri e modalità di determinazione del valore dell'attivo

In conformità all'art. 29, co. 2-*bis* del TUB, l'attivo di una banca popolare non può superare la soglia di 8 miliardi di euro.

Nel caso di una banca popolare non facente parte di un gruppo bancario, la soglia di cui al primo capoverso si riferisce all'attivo individuale della banca. Nel caso di una banca popolare che sia capogruppo di un gruppo bancario, la soglia di cui al primo capoverso si riferisce all'attivo consolidato.

A tali fini:

- l'attivo individuale è il valore totale dell'attivo, determinato sulla base delle segnalazioni di vigilanza individuali di fine anno;
- l'attivo consolidato è il valore totale dell'attivo, determinato sulla base delle segnalazioni di vigilanza consolidate di fine anno; a tal fine, rileva il perimetro di consolidamento applicato a fini prudenziali.

Nell'Allegato A sono riportate le voci segnaletiche da utilizzare per il calcolo.

Nei casi eccezionali in cui non sia possibile determinare il valore dell'attivo sulla base dell'informativa di vigilanza, esso è determinato sulla base dell'ultimo bilancio annuale e dell'ultimo bilancio consolidato, su cui il revisore contabile abbia espresso un giudizio senza rilievi.

L'organo con funzione di gestione della banca o della capogruppo provvede alla verifica del valore dell'attivo, non appena è disponibile il dato. Qualora sia riscontrato il superamento della soglia, l'organo con funzione di gestione informa immediatamente l'organo con funzione di supervisione strategica e l'organo con funzione di controllo e ne dà comunicazione, senza indugio, alla Banca d'Italia.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 29, comma 2-*ter*, TUB in caso di superamento del limite di attivo. In particolare, l'organo con funzione di supervisione strategica deve convocare l'assemblea per le determinazioni del caso (1); entro un anno di tempo dalla data di riferimento della segnalazione utilizzata per determinare il valore dell'attivo devono essere adottate misure idonee a ricondurre l'attivo al di sotto della soglia o la trasformazione in società per azioni o la liquidazione volontaria. In caso di inerzia degli organi o inadeguatezza delle misure adottate, l'autorità competente, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare una o più delle misure elencate dal richiamato comma 2-*ter*, fermi restando gli altri poteri, anche di intervento e sanzionatori, ad essa attribuiti dall'ordinamento.

---

(1) Nelle banche e capogruppo che hanno adottato il sistema dualistico, la convocazione dell'assemblea è effettuata dal consiglio di gestione.

SEZIONE III

RIMBORSO DEGLI STRUMENTI DI CAPITALE

1. Limiti al rimborso di strumenti di capitale

Lo statuto della banca popolare e della banca di credito cooperativo attribuisce all'organo con funzione di supervisione strategica, su proposta dell'organo con funzione di gestione, sentito l'organo con funzione di controllo, la facoltà di limitare o rinviare, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale del socio uscente per recesso (anche in caso di trasformazione), esclusione o morte, secondo quanto previsto dalla disciplina prudenziale applicabile. Tale facoltà è attribuita, ai sensi dell'articolo 28, comma 2-*ter*, TUB anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia e ad altre norme di legge.

L'organo con funzione di supervisione strategica assume le proprie determinazioni sull'estensione del rinvio e sulla misura della limitazione del rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale tenendo conto della situazione prudenziale della banca. In particolare, ai fini della decisione l'organo valuta:

— la complessiva situazione finanziaria, di liquidità e di solvibilità della banca o del gruppo bancario;

— l'importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale in rapporto ai requisiti previsti dall'art. 92 del CRR, ai requisiti specifici di fondi propri di cui alla Parte Prima, Titolo III, Capitolo 1, Sezione 3, Paragrafo 5, al requisito combinato di riserva di capitale ai sensi della Parte Prima, Titolo II, Capitolo 1.

Resta ferma l'autorizzazione dell'autorità competente per la riduzione dei fondi propri della banca, secondo quanto previsto dall'art. 77 CRR e dal regolamento delegato n. 241/2014.

Ai sensi dell'art. 78, par. 3, CRR, quando il rimborso delle azioni e degli altri strumenti di capitale è limitato in conformità del presente paragrafo, l'autorizzazione può essere concessa anche se le azioni e gli strumenti rimborsati non sono sostituiti con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore. Resta fermo quanto previsto dall'art. 78, par. 1, lettera b), CRR.

Allegato A

PROSPETTO IDENTIFICATIVO DELL'ATTIVO INDIVIDUALE E CONSOLIDATO

Calcolo dell'attivo individuale

L'attivo individuale si determina sulla base del calcolo sotto riportato, riferito alle seguenti voci indicate nella Circolare n. 272 del 30 luglio 2008:

40601 + 40603 + 40605 + 40607 + 40609 + 40611 + 40613 + 40615 + 40617.02-06 - 40657.02-06 + 40619.02-24 + 40621 + 40623 + 40625 + 40627 + 40629

40601	Cassa e disponibilità liquide
40603	Attività finanziarie detenute per la negoziazione
40605	Attività finanziarie valutate al *fair value*
40607	Attività finanziarie disponibili per la vendita
40609	Attività finanziarie detenute sino alla scadenza
40611	Crediti verso banche
40613	Crediti verso clientela
40615	Derivati di copertura: *fair value* positivo
40617	Adeguamento di valore delle attività e delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (ad eccezione della sottovoce 08 "Adeguamento negativo delle passività finanziarie")
40657	Adeguamento di valore delle attività e delle passività finanziarie oggetto di copertura generica (ad eccezione della sottovoce 08 "Adeguamento positivo delle passività finanziarie")
40619	Partecipazioni (ad eccezione della sottovoce 26 "Azioni o quote proprie")
40621	Attività materiali
40623	Attività immateriali
40625	Attività fiscali
40627	Attività non correnti e gruppi di attività in via di dismissione
40629	Altre attività

Calcolo dell'attivo consolidato

L'attivo consolidato si determina sulla base del calcolo sotto riportato, riferito alle seguenti voci indicate nella Circolare n. 115 del 7 agosto 1990 (sottosistema di rilevazione "consolidamento prudenziale"):

23000 + 23002 + 23004 + 23006 + 23008 + 23010 + 23012 + 23014 + 23016 + 23020.02-04 + 23022 + 23024 + 23026 + 23028

23000	Cassa e disponibilità presso banche centrali
23002	Attività finanziarie possedute per la negoziazione
23004	Attività finanziarie designate al *fair value* (valore equo) rilevato a prospetto di conto economico complessivo
23006	Attività finanziarie disponibili per la vendita
23008	Finanziamenti e crediti
23010	Investimenti posseduti fino a scadenza
23012	Derivati – contabilizzazione delle operazioni di copertura
23014	Variazioni del *fair value* (valore equo) degli elementi coperti in una copertura del portafoglio dal rischio di tasso di interesse
23016	Investimenti in filiazioni, *joint ventures* e società collegate
23020	Attività materiali (ad eccezione della sottovoce 06 "Attività materiali: totale importo dell'area di consolidamento contabile")
23022	Attività immateriali
23024	Attività fiscali
23026	Altre attività
23028	Attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita

15A04878

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha presentato, come prescritto dal comma 7 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, denuncia di smarrimento del punzone sotto specificato.

Denominazione impresa	Sede	n. marchio	Punzoni smarriti
Giove s.a.s. di Tombini Ornella e C.	Via Porrettana, 295 - Sasso Marconi (BO)	322-BO	1

Gli eventuali detentori del punzone sopraindicato, qualunque sia il titolo del loro possesso, sono diffidati dall'utilizzarlo e sono tenuti a consegnarlo alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bologna.

15A04944

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicato di applicazione ai contratti di mutuo ipotecario edilizio a tasso fisso, erogati agli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, del tasso di interesse fissato nella misura del 2,95%.

Con la determinazione n. 64 del 24 giugno 2015 il Presidente dell'I.N.P.S. ha autorizzato l'applicazione ai contratti di mutuo ipotecario edilizio a tasso fisso erogati agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali del tasso di interesse fissato nella misura del 2,95%.

Il predetto provvedimento trova applicazione, a decorrere dall'1 luglio 2015, per tutti i contratti di mutuo a tasso fisso già in essere o stipulati da tale data con gli iscritti alla suddetta Gestione unitaria. La citata determinazione - che ha previsto la modifica dell'art. 7, comma 2, del vigente Regolamento per l'erogazione dei mutui ipotecari agli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, approvato con determinazione presidenziale n. 362 del 23 settembre 2011 - si intende estesa anche a tutti i contratti di mutuo ipotecario edilizio disciplinati da regolamenti precedentemente emanati dall'ex I.N.P.D.A.P., ente soppresso ex art. 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,convertito con modificazioni dalla legge del 22 dicembre 2011, n. 214, con conseguente attribuzione delle relative funzioni all'I.N.P.S.. Il tasso del 2,95% viene applicato anche alle domande di mutuo o di surroga già presentate nei quadrimestri antecedenti la data dell'1 luglio 2015, il cui *iter* non si sia ancora perfezionato con il rogito.

È fatta comunque salva un'eventuale diversa manifestazione di volontà in senso contrario espressa dai mutuatari interessati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente comunicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Istituto (http://www.inps.it/).

Si rende noto che la determinazione presidenziale n. 64 del 24 giugno 2015 è integralmente pubblicata sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione "Amministrazione trasparente – Disposizioni generali – atti generali – atti interni".

15A05071

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Cydectin 1%».

Estratto del provvedimento n. 383 del 4 giugno 2015

Medicinale veterinario: CYDECTIN 1% soluzione iniettabile per ovini.

Confezioni:

flacone da 50 ml - (A.I.C. n. 102632015);

flacone da 200 ml - (A.I.C. n. 102632027);

flacone da 500 ml - (A.I.C. n. 102632039).

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l., via Andrea Doria n. 41 M - 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: FR/V/0020/I01/B/017.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Per effetto delle suddette variazioni gli stampati devono essere modificati come segue:

RPC Punto:

4.3 Controindicazioni.

Non usare in animali con una storia di precedente vaccinazione contro la pedaina. Tale uso può causare reazioni di tipo anafilattico, inclusi dispnea, atassia, depressione, morte e aborti.

4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme di interazione.

Non utilizzare in animali vaccinati contro la pedaina. Vedere anche paragrafo 4.3.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A04845

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Jodouter 100 mg/ml» soluzione intrauterina per bovini e suini.

Decreto n. 82 del 5 giugno 2015

Medicinale veterinario JODOUTER 100 mg/ml soluzione intrauterina per bovini e suini.

Titolare A.I.C.: la società BIO 98 S.r.l., via L. Frappoli n. 21 - 2013 Milano, Italia.

Produttore responsabile rilascio lotti

Lo stabilimento Bioveta a.s., Komenskeho 212 Ivanovice na Hane, 68323, Czech Republic.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in plastica graduato comprimibile da 150 ml - A.I.C. n. 104830017.

Composizione

1 ml contiene:

Principio attivo;

Iodio povidone (al 10% di iodio) 100 mg/ml.

Eccipienti:

Cosi come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione

Bovini e Suini.

Indicazioni terapeutiche

Contaminazione della vagina con urina (urovagina), infiammazione della vagina o del vestibolo (vaginite, vestibulite), della cervice (cervicite), della mucosa uterina acuta e cronica (endometrite), causate da infezioni acute o subacute; infezioni da trichomonas, legioni vaginali, insufficienti contrazioni uterine postpartum (atonia uterina postpartum) lochiometra, ritenzione di placenta, piometra. Nella bovina e nella scrofa.

Tempi di attesa

Bovini:

Carne e visceri: 0 giorni;

Latte: 0 giorni.

Suini:

Carne e visceri: 0 giorni.

Validità

Del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi.

Dopo prima apertura del condizionamento primario: usare immediatamente.

Regime di Dispensazione

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04846

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Hyogen» emulsione iniettabile per suini.

Decreto n. 81 del 4 giugno 2015

Procedura Mutuo Riconoscimento n. FR/V/0278/001/DC

Medicinale per uso veterinario HYOGEN emulsione iniettabile per suini.

Titolare A.I.C.: Ceva Salute Animale S.p.A., viale Colleoni n. 15 - 20864 Agrate Brianza (MB) - Italia.

Produttore Responsabile rilascio lotti: Ceva- Phylaxia Co. Ltd - 1107 Budapest, Szàllàs u.5. Ungheria.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104745017;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104745029;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104745031;

5 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 104745043;

5 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 104745056;

5 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 104745068.

Composizione: una dose (2 *ml)* contiene:

Principio attivo;

Inattivato;

Mycoplasma hypneumoniae ceppo 2940: min. 5.5 UE*.

Adiuvante:

Paraffina liquida leggera 187 µl;

Escherichia coli J5 LPS 1184-38000 Unità Endotossiniche.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione

Suini all'ingrasso.

Indicazioni terapeutiche

Per l'immunizzazione attiva dei suini all'ingrasso a partire dalle 3 settimane di età per ridurre la comparsa e la gravità di lesioni polmonari causate da infezioni da Mycoplasma hyopneumoniae.

Inizio dell'immunità: 3 settimane dopo la vaccinazione.

Durata dell'immunità: 26 settimane dopo la vaccinazione.

Tempi di attesa

Zero giorni.

Validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 15 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 10 ore.

Regime di dispensazione

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto

Efficacia immediata.

15A04869

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Afilaria», 30µg, compresse per cani - «Afilaria», 68 µg, compresse per cani – «Afilaria», 136 µg, compresse per cani.

Estratto decreto n. 79 del 28 maggio 2015

Medicinale per uso veterinario: AFILARIA, 30 µg, compresse per cani - AFILARIA, 68µg, compresse per cani - AFILARIA, 136 µg, compresse per cani.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A - Ozzano Emilia (BO) Via Emilia, 285 - Italia.

Produttore responsabile rilascio lotti: Fatro S.p.A - Ozzano Emilia (BO) Via Emilia, 285 - Italia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

Afilaria, 30µg, compresse per cani:

cani fino a 10 kg (banda fucsia):

astuccio da 1 blister da 8 compresse da 30 µg - A.I.C. n. 104841010;

astuccio da 10 blister da 8 compresse da 30 µg - A.I.C. n. 104841022;

Afilaria, 68 µg, compresse per cani:

cani da 11 kg a 22 kg (banda *oro)*:

astuccio da 1 blister da 8 compresse da 68 µg - A.I.C. n. 104841034;

astuccio da 10 blister da 8 compresse da 68 µg - A.I.C. n. 104841046;

Afilaria, 136 µg, compresse per cani:

cani da 23 kg a 45 kg (banda argento):

astuccio da 1 blister da 8 compresse da 136 µg - A.I.C. n. 104841059;

astuccio da 10 blister da 8 compresse da 136 µg - A.I.C. n. 104841061.

Composizione:

Afilaria, 30µg, compresse per cani:

cani fino a 10 kg (banda fucsia): ogni compressa contiene rispettivamente:

principio attivo: Moxidectin 30 µg;

Afilaria, 68 µg, compresse per cani:

cani da 11 kg a 22 kg (banda *oro)*: ogni compressa contiene rispettivamente:

principio attivo: Moxidectin 68 µg;

Afilaria, 136 µg, compresse per cani:

cani da 23 kg a 45 kg (banda argento): ogni compressa contiene rispettivamente:

principio attivo: Moxidectin 136 µg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche

«Afilaria» è un parassiticida con elevata attività contro lo stadio larvale della D.immitis del cane ed è indicato per la prevenzione della filariasi cardiopolmonare nel cane.

Tempi di attesa:

validità: periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni.

Regime di dispensazione: da vendersi solo su prescrizione medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto

Il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04870

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «ReproCyc PRRS EU liofilizzato» e «ReproCyc PRRS EU solvente» per sospensione iniettabile per suini.

Estratto decreto n. 78 del 28 maggio 2015

Procedura decentrata n. UK/V/0536/001/DC.

Medicinale veterinario «ReproCyc PRRS EU liofilizzato» e «ReproCyc PRRS EU solvente» per sospensione iniettabile per suini.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 55216 Ingelheim/Rhein - Germania.

Produttore responsabile rilascio lotti: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH 55216 Ingelheim/Rhein - Germania;

Boehringer Ingelheim Animal Health Operations B.V. – C.J. van Houtenlaan 36 - 1381 CP Weesp - Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

1 flacone da 10 dosi di liofilizzato + 1 flacone da 20 ml di solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 104751019;

1 flacone da 50 dosi di liofilizzato + 1 flacone da 100 ml di solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 104751021;

1 flacone da 100 dosi di liofilizzato + 1 flacone da 200 ml di solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 104751033;

12 flaconi da 100 dosi di liofilizzato + 12 flaconi da 20 ml di solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 104751045;

12 flaconi da 50 dosi di liofilizzato + 12 flaconi da 100 ml di solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 104751058;

12 flaconi da 100 dosi di liofilizzato + 12 flaconi da 200 ml di solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 104751060;

25 flaconi da 10 dosi di liofilizzato + 25 flaconi da 200 ml di solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 104751072;

25 flaconi da 50 dosi di liofilizzato + 25 flaconi da 100 ml di solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 104751084;

25 flaconi da 100 dosi di liofilizzato + 25 flaconi da 200 ml di solvente per sospensione iniettabile - A.I.C. n. 104751096.

Composizione:

Ciascuna dose (2ml) contiene:

principi attivi:

virus vivo attenuato della Sindrome riproduttiva e respiratoria del suino (PRRSV), ceppo 94881 (genotipo 1);

Almeno: $10^{3.9}$ $TCID_{50}$- $10^{7.0}TCID_{50}$*;

*Dose infettante il 50% delle colture di tessuto;

Solvente:

adiuvante: Carbomero: 2,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: suini (femmine da riproduzione).

Indicazioni terapeutiche

Per l'immunizzazione attiva di femmine da riproduzione provenienti da allevamenti affetti da Virus europeo (genotipo 1) della Sindrome Riproduttiva e Respiratoria del Suino (PRRSV) per ridurre la durata della viremia, la percentuale di scrofette/scrofe viremiche e la carica virale nel sangue dopo l'esposizione al PRRSV come dimostrato in condizioni sperimentali.

Insorgenza dell'immunità: 5 settimane.

Durata dell'immunità: 17 settimane.

La vaccinazione di femmine da riproduzione secondo il calendario raccomandato descritto nella sezione 4.9 riduce i disturbi riproduttivi negativi associati al PRRSV.

In condizioni sperimentali di challenge è stata inoltre dimostrata una riduzione della trasmissione del virus per via transplacentare dopo l'infezione. Nei suinetti nati da scrofe vaccinate è stata anche dimostrata una riduzione dell'impatto negativo dell'infezione da virus della PRRS (mortalità, segni clinici e incremento ponderale) durante i primi 20 giorni di vita.

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità:

periodo di validità del liofilizzato per vaccino confezionato per la vendita: 15 mesi;

periodo di validità del solvente confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo ricostruzione conformemente alle istruzioni: 4 ore.

Regime di dispensazione: Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

15A04871

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Droncit Spot On 20 mg» soluzione spot-on per gatti.

Estratto provvedimento n. 388 del 5 giugno 2015

Medicinale veterinario: DRONCIT SPOT ON 20 mg soluzione spot-on gatti.

Confezione:

scatola da 4 tubetti da 0,5 ml - A.I.C. n. 102473016;

scatola da 40 tubetti da 0,5 ml - A.I.C. n. 102473028.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130 - 20156 Milano - C.F. 05849130157.

Modifica: Variazione di tipo IB B.II.f.1 *a)* 1. Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito - Riduzione della durata di conservazione del prodotto finito - Così come confezionato per la vendita.

Si autorizza la riduzione della validità del prodotto finito da: 60 a: 30 mesi.

Per effetto della suddetta variazione il punto 6.3 dell'RCP è così modificato:

«6.3 Periodo di validità»

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi.

I lotti di prodotto finito attualmente in commercio fabbricati da almeno 30 mesi devono essere immediatamente ritirati. La data di scadenza di tutti gli altri lotti presenti sul mercato deve essere aggiornata in conformità alla nuova validità autorizzata entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A04872

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac Nd Ib Ibd Reo» - Vaccino inattivato in emulsione iniettabile per galline ovaiole e riproduttori.

Estratto decreto n. 83 del 5 giugno 2015

Medicinale veterinario ad azione immunologica: IZOVAC ND IB IBD REO - Vaccino inattivato in emulsione iniettabile per galline ovaiole e riproduttori.

Titolare A.I.C.: La società IZO S.r.l. a socio unico con sede in via San Zeno, 99/A - 25124 Brescia - Cod. Fisc. 00291440170.

Produttore responsabile rilascio lotti: lo stabilimento IZO S.r.l. a socio unico con sede in S.S. 234 Km 28,2 27013 Chignolo Po - Pavia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: scatola contenente 10 flaconi da 1000 dosi - A.I.C. n. 104773015.

Composizione: ogni dose (0,5 *ml)* di vaccino contiene:

principi attivi:

virus della Pseudopeste Aviare inattivato: ceppo Ulster ≥16 HI.U.*;

virus della Bronchite Infettiva Aviare inattivato: ceppo M41 ≥ 64 HI.U.**;

virus della Bursite Infettiva Aviare inattivato: ceppo Winterfiled 2512 RP ≥ 1***;

virus dell'Artrite/tenosinovite Aviare inattivato: ceppo S1133 RP ≥ 1***;

*HI.U.=Unità specifiche del test di inibizione dell'emoagglutinazione con 1/50 di dose;

**HI.U. = Unità specifiche del test di inibizione dell'emoagglutinazione;

***RP=Potenza Relativa (Test ELISA) per confronto con un vaccino di riferimento;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: galline ovaiole e polli riproduttori.

Indicazioni terapeutiche

Vaccinazione di richiamo (vaccinazione booster) dei riproduttori e delle galline ovaiole per la profilassi contro la Pseudopeste Aviare e la Bronchite Infettiva Aviare e per la protezione contro l'infezione da Reovirus e la malattia di Gumboro della progenie nelle prime settimane di vita, attraverso il trasferimento degli anticorpi materni.

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità:

del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi.

dopo prima apertura del confezionamento primario: 10 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente decreto sarà notificato all'impresa interessata e pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04873

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Marbofloxacino Support Pharma» 40 mg/ml soluzione iniettabile per suini.

Estratto decreto n. 80 del 3 giugno 2015

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sottoindicato fino ad ora registrata a nome della società Laboratorios Support Pharma, S.L. General Alvarez de Castro, 39 - 28010 Madrid (Spagna):

MARBOFLOXACINO SUPPORT PHARMA 40 mg/ml soluzione iniettabile per suini, confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 104612015;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104612027;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104612039;

6 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 104612041;

è ora trasferita alla società Fatro S.p.A. con sede in via Emilia, 285 - Ozzano Emilia - Bologna Cod. fisc. 01125080372.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La commercializzazione del medicinale veterinario sopra indicato è sospesa fino alla modifica della sua denominazione che deve essere richiesta dalla ditta titolare dell'A.I.C.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata

15A04874

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinari «Lispec», «Eudetox» e «Gentamax».

Estratto decreto n. 87 del 15 giugno 2015

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario LISPEC A.I.C. n. 100235, EUDETOX A.I.C. n. 100214 , GENTAMAX A.I.C. n. 101044 , di cui è titolare l'impresa Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l., con sede in via A. De Gasperi, 47 - Sumirago 21040 (VA), codice fiscale n. 0071885015, sono decadute.

Motivo della decadenza: mancata commercializzazione per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04875

Sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinari «Postipofisin», «Glucosata+Metionina 30%», «Calcio Magnesio Fosforo VITB12», «Gonasin», «Luteogonin B» e «Doxivet 200».

Estratto decreto n. 86 del 15 giugno 2015

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario POSTIPOFISIN - A.I.C. n. 101027, GLUCOSATA+METIONINA 30% - A.I.C. n. 100325, CALCIO MAGNESIO FOSFORO VITB12 - A.I.C. n. 100364, GONASIN - A.I.C. n. 102161, LUTEOGONIN B - A.I.C. n. 101025, DOXIVET 200 - A.I.C. n. 101040, di cui è titolare l'impresa Azienda Farmaceutica Italiana S.r.l., con sede in via A. De Gasperi, 47 - Sumirago 21040 (VA), codice fiscale n. 0071885015, sono sospese in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della sospensione: fallimento dell'impresa titolare delle autorizzazioni.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04876

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Hiprabovis Pneumos».

Estratto decreto n. 77 del 25 maggio 2015

È revocata la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario HIPRABOVIS PNEUMOS - .A.I.C. n. 103893, della quale è titolare l'impresa Laboratorios Hipra SA, con sede in Avda La Selva, 135, 17170-Amer (Girona), Spagna.

Il medicinale veterinario è ora denominato «Hiprabovis Somni/Lkt».

Motivo della revoca della sospensione e della nuova denominazione del medicinale: autorizzazione alla variazione dei termini dell'A.I.C. richiesta dalla ditta.

Efficacia del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A04877

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-149) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00